CAMERA DEI DEPUTATI N. 2433-A

RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO E PROGRAMMAZIONE — PARTECIPAZIONI STATALI)

(Relatore: **SCALIA**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO

(PANDOLFI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(MORLINO)

E COL MINISTRO DELLE FINANZE

(MALFATTI)

—

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria)

Presentata alla Presidenza il 29 novembre 1978

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Una premessa è necessaria: che metta in evidenza, preliminarmente, l'importanza e il rilievo della discussione parlamentare sulla legge finanziaria e sul bilancio.

E ciò per almeno tre ragioni:

a) per il momento politico ed economico in cui tale discussione cade, momento contrassegnato dalla instabilità e dalla tendenza alla alternanza inflazione-recessione;

b) perché la nostra discussione costituisce la prima verifica della strategia del potere esecutivo di pilotare l'uscita dalla crisi non più nei soli termini di enunciazione degli obiettivi di occupazione e di riequilibrio territoriale, ma attraverso la individuazione delle linee di forza di una politica economica — finanza pubblica, politica del lavoro, politiche settoriali — coerenti con gli obiettivi che ci proponiamo;

c) perché questa nostra discussione ci consente la verifica della strumentazione conseguente alla strategia del Governo e ciò su un piano di congruità e di adeguatezza, oltre che di coerenza.

Innanzitutto va detto che la situazione e il momento politico ed economico trovano i propri punti di riferimento nel documento del ministro del tesoro. « Una proposta per lo sviluppo, una scelta per l'Europa », che rappresenta una sorta di dichiarazione di intenti e di propositi destinati, peraltro, a diventare proposta e progetto, attraverso un provvedimento che il Governo si ripromette di sottoporre al nostro esame entro il 31 dicembre 1978.

La strategia del potere esecutivo o, con minore enfasi, l'ipotesi di politica economica, si evince, oltre che dal citato « documento Pandolfi » dalla *Relazione previsionale e programmatica* presentata dai ministri Morlino e Pandolfi.

Tale relazione:

a) ravvisa nella condizione economica attuale l'elemento di fondo che la caratterizza nella instabilità;

b) ritiene possibile superare nel tempo l'alternanza attuale inflazione-recessione, attraverso una serie di interventi che configurino una vera e propria uscita pilotata dalla crisi;

c) assegna al Governo il ruolo di «guidare» una prospettiva di sviluppo, diretta a realizzare gli obiettivi dell'occupazione e del riequilibrio territoriale, attraverso una politica economica che rallenti la crescita dei prezzi, mantenga stabile il valore della lira e rilanci — non acriticamente ma selettivamente — gli investimenti;

d) e per ottenere tale risultato punta: sul contenimento e sulla riqualificazione della spesa pubblica; sul contenimento del costo del lavoro e sulla revisione delle condizioni di mobilità; sulla determinazione, con respiro triennale, di azioni programmatiche dirette a configurare più incisive politiche settoriali (industriali, agricole, edilizie, dei trasporti e dell'energia) ed a riorganizzare

organicamente la politica delle opere pubbliche;

e) in questo quadro, e per il 1979 — primo anno del triennio — il Governo si propone:

1) di incidere sulla spesa pubblica al fine di ridurne il disavanzo corrente e il fabbisogno totale, senza però diminuire il sostegno della domanda pubblica alla domanda complessiva;

2) di contenere le rivendicazioni salariali entro i limiti compresi tra il prevedibile incremento del costo della vita e la quota del medesimo coperta dalla scala mobile;

3) di anticipare, con programmi e procedure di emergenza, le azioni programmatiche, in particolare quelle relative agli investimenti pubblici.

La proposta o strategia del Governo non ha perciò solo caratteristiche tecnico-economiche, ma appaiono prevalenti i caratteri politici della proposta medesima. Ed è su questi ultimi che dovrà incentrarsi il dibattito, perché una prospettiva di sviluppo, in alternativa ad un processo di pura e semplice stabilizzazione o, peggio, di alternanza inflazione-recessione, passa per un coinvolgimento, una corresponsabilizzazione, in senso politico, di tutte le forze sociali e produttive.

Ma solo il rispetto dei limiti di compatibilità, dei tetti di compatibilità, consente la prospettiva di sviluppo, l'aggancio al « serpente monetario » e all'Europa, anche in termini strutturali, il recupero reale dei divari e dei dualismi esistenti, una crescita qualitativa, prima ancora che quantitativa.

E' difficile ottenere questo risultato, ma non vi è alternativa, ove non si accetti come alternativa impossibile l'isolamento internazionale e la disperazione interna.

Non c'è allora spirito punitivo, ma legittima preoccupazione di mettere in forse obiettivi essenziali — direi quasi esistenziali, se penso al Mezzogiorno — se chiedo al ministro Pandolfi di conoscere, ad esempio, se tali tetti di compatibilità sono stati rispettati, per la parte finanziaria, dalla immissione dei circa 220.000 precari scolastici, previsti dalla legge n. 463, o dal recente accordo sul pubblico impiego.

L'esercizio di questo sindacato di controllo dovrà ormai essere sempre più frequentemente praticato dal Parlamento; non con finalità strumentali, ma in maniera seria e penetrante, proprio per l'importanza degli obiettivi che ci proponiamo e per la coerenza dei nostri comportamenti con le nostre dichiarazioni di intenti.

La strumentazione, gli strumenti della azione di governo, formano, poi, oggetto specifico del nostro dibattito e della nostra verifica.

La legge n. 468 del 5 agosto 1978, che riforma alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, rappresenta un significativo traguardo nella ricerca di strumenti più efficienti e moderni, ai fini del controllo e del governo della spesa pubblica.

L'esigenza della legge n. 468 ebbe a manifestarsi per la carenza di strumenti legislativi di conoscenza e di controllo, in presenza di una pluralità di autorità decentrate e della conseguente impossibilità di un effettivo governo della spesa pubblica. Nell'ultimo biennio si è assistito, perciò, ad un intenso processo della riforma della normativa contabile dello Stato e degli enti pubblici, inteso a restituire trasparenza alla gestione, a razionalizzare procedure di spesa, a garantire un migliore coordinamento tra le decisioni, a creare una strumentazione più efficiente e « leggibile » per il Parlamento ed il Governo.

Dapprima si sono riformate alcune importanti norme procedurali della legge di contabilità generale dello Stato. In un secondo momento si sono operati interventi relativi al bilancio di previsione.

Con l'articolo 9 della legge n. 249 del 1976 si è prescritta la presentazione al Parlamento di relazioni trimestrali.

Con l'articolo 2 della legge n. 407 del 1977 si è estesa la valutazione al cosiddetto settore pubblico allargato (settore statale, mutuo-previdenziale, delle aziende autonome, degli enti ospedalieri, delle aziende municipalizzate, degli enti portuali, dell'ENEL). Con la stessa legge n. 407 si è spostata la data della presentazione del bilancio da luglio a settembre e si è unificata la *Relazione previsionale e programmatica* con la « Nota preliminare al quadro generale riassuntivo » illustrativa del bilancio di previsione: e ciò per rendere più funzionale la discussione sui grandi temi di politica economica.

Nell'ambito della contabilità pubblica è stato previsto dalla legge n. 70 del 1975 un regolamento per una migliore e uniforme classificazione delle entrate e delle spese per la contabilità degli enti pubblici. Con il decreto-legge n. 2 del 1977 è stato fatto divieto ai comuni di ricorrere agli istituti di credito ordinario come prima misura di riordino delle finanze locale. E, infine, la legge 5 agosto 1978, n. 468, ha costituito la tappa fondamentale che ha completato e concretato gli interventi precedenti.

Aspetti salienti della legge n. 468 sono:

a) l'introduzione del bilancio pluriennale di competenza con riferimento ad un periodo triennale — comunque non superiore al quinquennio — e con aggiornamento annuale. Con tale introduzione sarà possibile realizzare una concreta programmazione delle risorse e degli impieghi alla quale dovrà riferirsi il settore pubblico per un giusto equilibrio ed una doverosa armonizzazione con le esigenze del settore privato, anche in vista del conseguimento degli obiettivi fondamentali della stabilità monetaria e della occupazione. Inoltre, sarà possibile operare il riscontro della copertura finanziaria dei programmi di spesa facenti carico a più esercizi. Anche il bilancio pluriennale è presentato per il 1979 come « esercitazione » mentre assumerà forma definitiva dal 1980 in avanti.

b) L'introduzione del bilancio annuale di competenza e di cassa con carattere autorizzativo. La nuova normativa prevede l'affiancamento della previsione di cassa a quella tradizionale di competenza. L'integrazione delle autorizzazioni di competenza con quelle di cassa, in una con la rappresentazione dei residui, soddisfa quella esigenza di globalità, per una visione contestuale dell'intero piano annuale di gestione.

Sebbene la soluzione adottata debba essere verificata prima di un giudizio definitivo, sembra che la somma dei due sistemi possa concretamente influire sulle misure da assumere per il governo dei reali flussi finanziari (bilancio di cassa), senza con ciò menomare la possibilità di controllo nella fase di impegno delle spese (bilancio di competenza). Il bilancio di cassa assumerà comunque rilevanza piena a partire dall'esercizio 1980, necessitando, per la sua formulazione, di adeguamenti tecnici nella organizzazione amministrativa.

c) L'armonizzazione dei conti pubblici. La legge n. 468 dedica, infatti, il capo IV alla normalizzazione e coordinamento dei conti degli enti pubblici, per ricondurre ad una visione unitaria la intera finanza pubblica e a consentire confronti e consolidamenti, secondo un parametro unico, realizzabile attraverso l'adeguamento di tutti i bilanci a quello dello Stato.

d) Una più puntuale caratterizzazione della struttura della *Relazione previsionale e programmatica*. Il documento delineerà, infatti, gli indirizzi della politica economica e i conseguenti obiettivi programmatici, dimostrando la coerenza tra quadro economico — entità e ripartizione delle risorse — obiettivi ed impegni finanziari, pluriennali e del settore pubblico allargato. A tal fine, saranno incluse le relazioni programmatiche di settore e lo stato di attuazione delle leggi pluriennali di spesa.

e) La istituzionalizzazione della presentazione e approvazione della legge finanziaria, come vero e proprio volano di manovra finanziaria, mirante ad adeguare e correggere, con carattere di immediatezza, decisioni precedentemente assunte in materia di

entrata e di spesa, per adeguarle al naturale evolversi delle vicende economiche e sociali del paese. Si introduce e rende possibile, in tal modo, un metodo di programmazione pluriennale della spesa, rispondente alle più ampie e nuove funzioni che lo Stato è chiamato ad assolvere nei processi economici e sociali che sostengono lo sviluppo.

Una prima anticipazione della legge finanziaria si ebbe in sede di presentazione al Parlamento del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1978. Il disegno di legge presentato dal Governo introduceva, seppure in via sperimentale, un elemento di flessibilità, in un sistema tradizionalmente rigido: ma, in sede di approvazione della legge (la 951 del '77), ne furono limitati i contenuti innovatori, attraverso lo stralcio di numerose norme.

L'articolo 11 della legge n. 468 dispone la presentazione della legge finanziaria, « contemporaneamente al disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato ».

Si pongono, pregiudizialmente, alcuni problemi di ordine procedurale, connessi con l'approvazione del disegno di legge finanziaria e quello del bilancio di previsione.

Due sono le soluzioni possibili: o l'approvazione contestuale del disegno di legge finanziaria e di quello concernente il bilancio di previsione, o l'approvazione della legge finanziaria prima della votazione del bilancio, da parte del ramo del Parlamento a cui i due disegni di legge sono stati presentati.

La prima ipotesi appare consentita tanto dai regolamenti parlamentari, che espressamente prevedono l'ipotesi della « discussione congiunta » quanto dal principio dell'« autonomia organizzatoria » di ciascun ramo del Parlamento.

Al di là dei problemi giuridici e regolamentari, una discussione congiunta dei due decreti di legge potrebbe considerarsi come la naturale conseguenza della valutazione globale che il Parlamento esprime su tutti i documenti di politica economica del governo.

Ma, sul piano dell'opportunità, la tesi dell'esame congiunto si presterebbe ad una dilatazione dei tempi di esame dei due disegni di legge, con conseguenze di natura politica e costituzionale rilevantissime, ove, almeno la legge finanziaria, non dovesse essere approvata entro il 31 dicembre.

Si creerebbe così un vuoto legislativo in tutti i settori interessati dalla legge finanziaria: il Governo dovrebbe colmare il vuoto con decretazione d'urgenza. Ma, e soprattutto, in tale ipotesi il Governo non potrebbe chiedere l'esercizio provvisorio in un bilancio le cui dimensioni ed articolazioni trovano fondamento nel disegno di legge finanziaria, non ancora divenuto legge. In tale ipotesi — per l'obbligo di rispettare l'articolo 81 della Costituzione — il Governo dovrebbe, o conferire efficacia di legge al disegno di legge finanziaria, mediante decreto-legge, o deliberare un nuovo progetto di legge di bilancio, coerente con la legislazione attualmente in vigore.

Queste negative considerazioni inducono a preferire la seconda tesi, quella cioè per la quale il ramo del Parlamento al quale il bilancio è stato presentato non può votare il bilancio, ove non si sia perfezionata, in entrambi i rami, la procedura di approvazione del disegno di legge finanziaria. La legge finanziaria rappresenta, infatti, il logico antecedente del bilancio di previsione.

Per soddisfare poi il dettato dei regolamenti parlamentari, che prevede una discussione generale « sulla impostazione globale della politica economica e finanziaria », basterà una preventiva discussione del disegno di legge finanziaria, congiuntamente alla *Relazione previsionale e programmatica.*

Tale indirizzo procedurale risulta « pienamente compatibile » con la disposizione regolamentare di accelerazione dell'*iter* parlamentare del disegno di legge concernente il bilancio di previsione dello Stato. L'articolo 120, n. 3 del regolamento della Camera accorda, infatti, al Presidente della Camera la facoltà di disporre che le Commissioni competenti per materia inizino l'esame dei singoli stati di previsione, senza tuttavia pro-

cedere a votazioni, prima dell'approvazione del Senato.

Analoga disposizione non c'è nel regolamento del Senato, ma è da ritenere opportuna e ci si augura che una modifica in tal senso possa, in prospettiva, intervenire.

Lo strumento della legge finanziaria comporta anche un problema di competenze tra le Commissioni di merito e la Commissione bilancio e programmazione economica, in forza della sua natura di strumento di intervento in tutti i settori di attività interessati dalla manovra di politica economica. Ma lo stesso articolo 11 della legge n. 468 evita ogni conflitto, precisando l'ambito di applicazione della legge finanziaria alle sole « disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio dello Stato, su quelli delle aziende autonome e su quelli degli enti che si ricollegano alla finanza statale ».

In altri termini, la legge finanziaria opera limitatamente a quelle statuizioni, dalle quali, direttamente o indirettamente, promanano disposizioni interessanti i flussi finanziaria del bilancio dello Stato e del settore pubblico allargato.

Pertanto la competenza non può essere attribuita, in via primaria, che alla Commissione bilancio. E' questa Commissione che deve essere incaricata di coordinare i risultati dell'esame di merito svolto presso le singole Commissioni chiamate a dare il loro parere e stendere quindi la relazione ed il parere per le conseguenti decisioni dell'Assemblea.

Esauriti, in via preliminare, i problemi procedurali, compiuta una valutazione generale della legge n. 468, come momento conclusivo di un processo legislativo diretto ad assicurare un più compiuto dominio conoscitivo ed una migliore governabilità della finanza pubblica, credo si debba ora tornare al tema centrale di questa mia relazione: la legge finanziaria.

La sua fonte normativa risiede nell'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Il primo comma di tale articolo, nel disporne la presentazione contestualmente al bilancio annuale, precisa che con la legge finanziaria « possono disporsi modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio dello Stato, su quelli delle Aziende autonome e su quelli degli enti che si ricollegano alla finanza statale ».

Dall'enunciato legislativo la legge finanziaria si definisce dunque come momento di collegamento — a contenuto profondamente innovatore — tra il quadro complessivo vigente in materia di entrate e spese, il bilancio annuale e la proiezione della finanza statale recepita nel bilancio pluriennale, con la considerazione delle implicazioni finanziarie scaturenti dalla situazione dell'intero settore pubblico.

Una riflessione sembra comunque necessaria sull'impatto che la legge finanziaria può determinare sull'assetto legislativo vigente. « Modificare ed integrare » coinvolge, infatti, anche il concetto di « innovare », attraverso l'introduzione di norme intese a disciplinare materie e settori ancorché non considerati dalla legislazione in atto.

Siffatta configurazione appare intimamente legata ad una precisa determinazione del ruolo che ad essa il Parlamento ha inteso assegnare nelle nuove procedure di formazione del bilancio.

La legge finanziaria sembra, infatti, strumento particolarmente idoneo a sciogliere due nodi fondamentali che in questo ultimo periodo hanno recato non poca turbativa nella finanza pubblica. E' uno strumento grazie al quale è possibile:

— risolvere il problema della rigida predeterminazione delle dotazioni di bilancio, restituendo al documento un congruo margine di manovrabilità ai fini del conseguimento degli obiettivi di politica economica;

— ricondurre ad unità, ai fini conoscitivi e decisionali, l'intero settore pubblico allargato, mediante l'estensione delle sue statuizioni alla finanza delle aziende autonome e degli enti che comunque si ricollegano alla finanza statale.

Il primo punto è legato alla necessità di una riconsiderazione del ruolo del bilancio

che si era venuto configurando sempre più quale sede di registrazione degli effetti finanziari di decisioni legislative assunte in passato, nel convincimento che un costante e parallelo aumento delle risorse ne garantisce comunque la compatibilità finanziaria anche negli anni successivi. Si è però dovuto constatare che le risorse non reggevano il ritmo di crescita delle spese; ne è derivata la necessità di individuare uno strumento, costituzionalmente legittimo, come la legge finanziaria, che, incidendo direttamente con norme sostanziali nel processo di formazione del bilancio pubblico, consentisse di operare la revisione di tutti quei meccanismi legislativi ed amministrativi che con effetti perversi accrescono automaticamente i fabbisogni di spesa.

Va da sé che, ai fini del contenimento del *deficit*, può operarsi non solo restringendo la spesa, ma anche ampliando l'entrata.

In questa ottica, la stessa norma dell'articolo 11 riconosce alla legge finanziaria anche la possibilità di interventi sul versante dell'entrata, interventi che si potrebbero al momento ipotizzare — salvo ulteriori approfondimenti — con la possibilità di un alleggerimento o inasprimento delle aliquote di alcuni tributi, entro uno spazio ben definito in termini di percentuale di variazione. Al riguardo, molto opportunamente è stato previsto che il disegno di legge sia redatto di concerto fra i ministri del tesoro, del bilancio e programmazione economica e delle finanze.

Questa funzione regolatrice sia in materia di entrate che di spese, non risponde soltanto all'esigenza di una correzione nella distribuzione delle risorse sotto l'aspetto meramente quantitativo, ma anche, e soprattutto, sotto quello qualitativo. E' noto, infatti, particolarmente nel settore della spesa, che il suo controllo e razionalizzazione passano attraverso una incisiva opera di riqualificazione, intesa come migliore allocazione delle risorse, nel senso di una più equilibrata ripartizione tra consumi ed investimenti.

A quest'ultima più ampia prospettiva ci riconduce il secondo obiettivo che si prefigge la legge finanziaria, vale a dire l'estensione delle disposizioni da essa recate alla finanza dell'intero settore pubblico allargato.

Fermare l'attenzione soltanto sull'amministrazione centrale dello Stato ormai non avrebbe più alcun significato concreto: le erogazioni a carico del bilancio statale in favore di altri centri di spesa, quali soprattutto le aziende autonome, gli enti regionali e locali e gli organismi della sicurezza sociale, hanno ormai raggiunto livelli di gran lunga superiori a quelli relativi agli interventi diretti dello Stato, ponendo con urgenza il problema della loro compatibilità con una politica di razionalizzazione e riqualificazione della spesa.

Nonostante lo sforzo via via crescente sopportato dal bilancio in questi ultimi anni, questi centri di spesa hanno continuato a presentare situazioni di grave disavanzo che in pratica vengono a vanificare ogni pur modesto miglioramento che può registrarsi nella finanza dell'amministrazione centrale. Da qui la disposizione della legge finanziaria che, investendo opportunamente anche la finanza di questi enti, ha il compito di individuare i settori in cui operare riduzioni di spesa o interventi razionalizzatori con effetti migliorativi sul quadro complessivo della spesa pubblica.

In questo senso, la legge finanziaria rappresenta un altro passo del processo, istauratosi ormai da qualche anno, inteso a restituire al Parlamento il senso della manovra della legislazione di spesa con le correlative scelte di priorità, pur nel rispetto dell'autonomia degli enti dotati di potestà decisionale.

Strumenti di questa funzione guida che la legge n. 468 attribuisce alla legge finanziaria sono quelle indicazioni, ad essa demandate, tutte finalizzate ad una effettiva governabilità della finanza pubblica. Tra esse acquistano rilievo:

— la fissazione del livello massimo del ricorso al mercato finanziario; tale ammontare concorre, con le entrate, a determinare le disponibilità per la copertura di tutte le spese da iscrivere nel bilancio;

— l'indicazione dei fondi speciali destinati a far fronte alle spese derivanti da progetti di legge che si prevede possano essere approvati nel corso dell'esercizio;

— la determinazione delle quote annuali delle leggi pluriennali di spesa da iscrivere nel bilancio, anche attraverso una diversa modulazione degli stanziamenti predeterminati dalla legislazione passata.

In particolare, per ciò che concerne la fissazione del livello massimo di ricorso al mercato finanziario — che, ovviamente, acquista significatività solo in un bilancio espresso in termini di cassa — il limite si definisce nel raffronto tra le entrate finali e le spese complessive recate dal bilancio.

E' questo, forse, l'aspetto che più di ogni altro qualifica la legge finanziaria e che ne sintetizza la portata.

Fissare il livello massimo dell'indebitamento significa, infatti, passare preliminarmente in rassegna le esigenze del settore pubblico allargato, valutarle secondo una scala di priorità variabile nel tempo e verificarne quindi la compatibilità con le risorse che il sistema è in grado di mettere a disposizione, con piena salvaguardia, peraltro, delle esigenze del settore privato.

Il Parlamento può riacquisire in tal modo la governabilità della spesa: a tal fine determinante appare la realizzazione di quel processo di trasformazione che vuole in pareggio tutti i bilanci delle autorità decentrate e solo il bilancio dello Stato in disavanzo.

È una situazione ottimale, questa, che solo l'attento uso della legge finanziaria può consentire di raggiungere nel medio periodo, attraverso progressive tappe di avvicinamento che devono interessare tutta la sfera di attività del settore pubblico allargato.

Dall'esame del quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per il 1979 emerge, a prima vista, un sensibile allargamento del saldo netto da finanziare: se ne potrebbe dedurre un parallelo deterioramento della finanza statale, ma non è così.

Infatti, tale allargamento del saldo netto da finanziare è, per la più gran parte, una conseguenza deliberatamente voluta dalla legge finanziaria, che ha fatto obbligo di iscrivere in bilancio tutte le spese, ancorché da finanziare — in forza di particolari disposizioni legislative — con ricorso al mercato dei capitali.

A differenza degli anni precedenti, il Parlamento ha ora dinnanzi a sé il quadro completo della finanza statale, quadro che nel corso dell'esercizio potrà modificarsi solo in forza di decisioni che lo stesso Parlamento riterrà di adottare.

È questo il motivo per cui ritengo di anticipare l'esame della parte finale della legge, di quelle disposizioni di carattere finanziario che possono, in effetti, riguardarsi come la sintesi della manovra delineata con il disegno di legge finanziaria.

In esse, infatti, ritroviamo i tre capisaldi che sorreggono tale manovra e cioè:

— la fissazione del limite massimo del ricorso ad operazioni di indebitamento (articolo 42);

— la determinazione delle *tranches* annuali delle leggi pluriennali di spesa (articolo 43);

— l'indicazione degli accantonamenti da predisporre sui fondi globali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso del 1979 (articolo 44).

L'importo massimo delle operazioni di indebitamento è fissato, nel testo originario, in 51.275 miliardi di lire. Trattasi — è bene precisare — di un indebitamento lordo, in quanto sconta anche le esigenze connesse con il rimborso di prestiti che verranno a scadenza nel 1979 e che risulta pari a 12.704 miliardi di lire. Al netto di questi rimborsi, il ricorso netto al mercato dei capitali viene a quantificarsi in 38.571 miliardi di lire, cifra che identifica il cosiddetto « saldo netto da finanziare ».

Ma neppure questa espressione è idonea a rappresentare la reale incidenza dell'attività dello Stato sull'espansione del credito totale interno: è necessario, infatti, tener conto delle operazioni di spendita dello Stato che hanno natura meramente finanziaria e nelle quali si concreta la sua attività di intermediazione creditizia, che — com'è noto — si è andata progressivamente espandendo negli ultimi anni. Si tratta delle appostazioni di spesa di conto capitale riguardanti i conferimenti di capitali e le concessioni di credito e, per quanto riguarda le entrate, le operazioni di rientro di tali crediti: la considerazione di queste voci porta ad identificare « l'indebitamento netto » che fornisce una misura più precisa delle risorse creditizie utilizzate dal settore statale.

Come risulta dal quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per il 1979 l'indebitamento netto si stabilisce in 35.220 miliardi di lire.

Alcune considerazioni sembrano comunque opportune in ordine al significato di tale indebitamento netto.

Il bilancio dell'anno 1979 è presentato, com'è noto, ancora solo in termini di competenza, per cui anche il ricorso al mercato riflette quei termini di competenza e non considera l'aspetto di cassa che potrà derivare sia dalle operazioni in conto competenza che da quelle in conto residui.

Non agevole risulta, quindi, determinare al momento l'effettivo impatto che la finanza statale eserciterà sul mercato finanziario nell'anno 1979: non poche, infatti, sono le operazioni del bilancio dello Stato che non hanno un contemporaneo riflesso sull'economia, data l'esistenza di numerosi conti correnti di tesoreria sui quali tali operazioni vengono accreditate.

Si verifica cioè che ad un « pagamento di bilancio » può non corrispondere un «esborso di tesoreria », in quanto alla somma erogata dal bilancio non fa immediatamente seguito un prelevamento da parte dell'intestatario del conto corrente di tesoreria.

Si verifica, di conseguenza, che possono aver luogo, in un determinato anno, esborsi di tesoreria anche in assenza di pagamenti, nello stesso anno, da parte del bilancio.

L'effettivo impatto sul mercato dei capitali delle operazioni poste in essere dal tesoro viene, in definitiva, ad essere determinato dall'azione congiunta bilancio-tesoreria, azione che — ovviamente — non può emergere da un bilancio espresso in termini di competenza, ma che potrà trovare significativa espressione solo da un bilancio di cassa, opportunamente integrato dai risultati delle operazioni proprie della gestione di tesoreria.

Gli articoli 43 e 44 del disegno di legge — che richiamano gli altri due capisaldi della manovra del disegno di legge finanziaria — non abbisognano di particolari illustrazioni.

La tabella A allegata al disegno di legge finanziaria e approvata con l'articolo 43 contiene gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale, comprese quelle la cui copertura è prevista con operazioni di indebitamento.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 18 della legge n. 468/1978 la tabella indica, per ciascun provvedimento legislativo, le quote destinate a gravare su ciascun anno del triennio 1979/81.

Come avvertito in apposita nota a margine, per l'anno 1979 viene indicata una diversa modulazione della quota annuale recata da taluni provvedimenti legislativi, nel quadro dell'adeguamento dell'attività statale con gli obiettivi di politica economica cui si ispira il bilancio.

Per gli altri due anni del triennio è stata invece indicata la proiezione sulla base delle norme speciali autorizzative, salvo taluni specifici interventi normativi recati dalla stessa legge finanziaria.

E ciò in armonia con la generale impostazione del primo bilancio triennale, la cui formazione non poteva, al momento, tener conto degli interventi che conseguiranno alla definizione del programma triennale sulla base della proposta complessiva presenta-

ta dal Governo per l'avvio di un cambiamento nelle condizioni strutturali del quadro economico nazionale.

La predisposizione del bilancio triennale — va consapevolmente avvertito — risente in un certo modo del ristrettissimo lasso di tempo che è intercorso tra approvazione della legge di riforma n. 468 del 1978 (5 agosto) e data di presentazione del bilancio medesimo (30 settembre).

Non si è lasciato, cioè, un minimo di spazio ad una indispensabile sperimentazione, per cui il bilancio triennale presentato, meglio potrebbe essere definito come « proiezione tendenziale » degli oneri in atto.

Nè si poteva pretendere di più dagli uffici della Ragioneria generale dello Stato in così breve lasso di tempo, per di più completamente assorbiti dai non lievi adempimenti relativi al bilancio annuale di previsione.

L'essenziale, a nostro avviso, è di aver provveduto ad innovare le procedure, che sembrano pienamente rispondenti alla finalità di una completa riacquisizione della governabilità della spesa pubblica, da parte sia del Governo che del Parlamento.

Le tabelle B, C e D si riferiscono agli accantonamenti da predisporre sui cosiddetti « fondi globali ».

L'articolo 10 della legge n. 468/1978 ha stabilito la iscrizione di tali fondi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e ne ha rimandato la indicazione alla legge finanziaria.

Lo scopo di tale statuizione va ricercato nel disposto del successivo articolo 11, dal quale risulta che la legge finanziaria viene a porsi come strumento per la realizzazione di due obiettivi:

— tradurre in atto per l'anno 1979 il programma di politica economica delineato nella *Relazione previsionale e programmatica;*

— consentire al Parlamento l'assunzione della responsabilità unitaria delle grandi scelte finanziarie e l'esplicazione del controllo sulla dinamica e la struttura dell'attività finanziaria pubblica.

Le previsioni di bilancio comprendono anche le spese indicate nei fondi speciali e quindi concorrono alla definizione del limite massimo del saldo netto da finanziare, quale sede di riscontro per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese, sia di parte corrente che di investimento.

Gli accantonamenti per l'anno 1979 hanno raggiunto i livelli di 3.950 miliardi per la parte corrente e di 4.288 miliardi per il conto capitale, con un incremento di rispettivi miliardi 1.114 e 2.759 rispetto alla precedente gestione.

Trattasi di provvedimenti che, per la più gran parte, sono già in attesa dell'esame parlamentare: sembra però opportuna, al riguardo, una precisazione circa la portata che l'approvazione delle tabelle potrebbe avere in relazione all'ulteriore *iter* dei singoli provvedimenti in esse considerati.

Va precisato, cioè, che mentre l'assenza in tabella del prescritto accantonamento preclude inevitabilmente il corso del provvedimento, la sua presenza non vincola, per contro, il Parlamento che, nel rigettare il provvedimento, viene automaticamente a creare spazio da utilizzare o a beneficio del disavanzo o a copertura di nuove o maggiori spese.

Ho voluto anticipare alcune norme finali per fornire subito alla Commissione le cifre, i termini globali della manovra finanziaria, che si intende compiere con il disegno di legge al nostro esame.

Ma non credo di poter esaurire, in maniera tanto sommaria, l'analisi della manovra di finanza pubblica, che sta alla base della legge finanziaria. Da qui il motivo di alcune opportune considerazioni sulla natura e le stesse caratteristiche del disegno di legge in discussione.

La natura e le caratteristiche della legge finanziaria presuppongono la individuazione di obiettivi della finanza pubblica — da perseguire nell'arco temporale considera-

to — tali da costituire nel loro insieme un quadro complessivo coerente nell'ambito del disegno di politica economica che si ritiene di adottare.

Le innovazioni alla legislazione di spesa in essere, l'indicazione del livello massimo del ricorso al mercato finanziario, l'individuazione dei fondi speciali destinati a fronteggiare gli oneri derivanti dai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso dell'esercizio e, infine, la modulazione degli stanziamenti recati da leggi pluriennali di spesa costituiscono, infatti, i punti focali di una vasta manovra di bilancio che deve essere necessariamente inquadrata in un contesto di più ampia portata, ispirato a concreti contenuti di programmazione.

La legge finanziaria si pone, pertanto, quale strumento operativo principale che garantisce la compatibilità della spesa del settore pubblico con i vincoli del quadro economico generale, mediante la creazione del supporto normativo sostanziale necessario alla determinazione del programma finanziario coerente con le impostazioni globali di politica economica.

Queste ultime si riconducono alla proposta governativa nella quale le misure di politica economica che il Governo intende adottare per il 1979 discendono da una strategia, delineata per un arco temporale di tre anni, intesa ad assicurare al sistema una crescita stabile che si ponga prioritariamente e contestualmente gli obiettivi dell'occupazione, della stabilità monetaria e del riequilibrio territoriale.

Va sottolineato, a questo punto, che la proposta di risanamento non può non essere considerata come essenziale elemento di formazione dell'iniziativa legislativa del Governo, che si estrinseca attraverso la presentazione dei progetti di legge finanziaria e dei bilanci annuale e triennale.

Sia quindi consentita, a questo punto, una breve disamina dei principali aspetti della proposta governativa di politica economica, le cui implicazioni finanziarie trovano considerazione, in termini operativi, nel disegno di legge sottoposto al vostro esame.

Il documento che reca « Una proposta per lo sviluppo, una scelta per l'Europa », presentato il 31 agosto scorso, non va, innanzitutto, riguardato come il vero e proprio piano triennale ma di quest'ultimo costituisce il momento primigenio indispensabile per la definizione strategica degli obiettivi da perseguire e delle linee programmatiche generali da adottare.

In sostanza, esso individua una « guideline » che in un arco temporale di medio periodo possa consentire il passaggio da un sistema economico caratterizzato da accentuati elementi di stagnazione produttiva e da spiccate tensioni inflazionistiche, ad una economia di crescita stabile.

Sulla base di tali strategie ed in coerenza con esse — tenuto conto delle implicazioni finanziarie formulate nel disegno di legge finanziaria, nel disegno di legge relativo al bilancio annuale 1979 e in quello triennale per il periodo 1979-1981 — il Governo si è dato carico di presentare entro il 31 dicembre prossimo il vero e proprio piano triennale, nel quale saranno descritte le concrete azioni programmatiche per ogni singolo settore di intervento.

La proposta governativa individua nella situazione della finanza pubblica, quale si è andata determinando in questi ultimi anni, uno dei principali nodi strutturali di instabilità del nostro sistema economico, con negative conseguenze sul processo inflazionistico in atto e con scarsi effetti dal lato della creazione di domanda interna e della formazione di nuova capacità produttiva.

Di qui la necessità di intervenire drasticamente su di essa, attraverso una politica di bilancio che consenta il contenimento del fabbisogno complessivo del settore pubblico allargato, onde ridare spazio al finanziamento delle imprese, a parità di reddito e di propensione al risparmio delle famiglie.

Non solo, ma in termini di efficienza della spesa pubblica a fini produttivi, un deciso processo di qualificazione dovrà investire tutto il comparto pubblico dell'economia,

ponendo come obiettivo prioritario un consistente aumento degli investimenti pubblici e di quelli finanziati pubblicamente.

Al fine di non indebolire ulteriormente gli effetti espansivi esercitati sulla domanda interna dalla spesa pubblica complessiva, la riduzione della spesa corrente necessaria per consentire l'incremento degli investimenti dovrà essere quantitativamente maggiore, atteso che la spesa per investimenti ha effetti molto più espansivi della spesa corrente.

Ciò porta ad una riduzione netta del fabbisogno: è importante segnalare, peraltro, che la manovra complessiva che ne risulta non ha carattere deflazionistico; al contrario, la riduzione del fabbisogno del settore pubblico allargato, correlativa ad una decisa qualificazione in senso produttivistico della spesa, avrà effetti espansivi di non lieve momento, da un lato a causa della maggiore incidenza sulla domanda interna derivante dall'incremento della quota destinata ad investimenti; dall'altro, per l'ampliamento del credito disponibile per il settore delle imprese.

Le specifiche proposte contenute nel documento governativo per il 1979 — primo anno del triennio — si muovono entro le linee direttrici più sopra descritte e prevedono una spesa aggiuntiva di cassa per investimenti pubblici dell'ordine di 2.250 miliardi. oltre a 2.000 miliardi di finanziamenti acquisibili con prestiti esteri, nonché una riduzione del fabbisogno del settore pubblico allargato di 8.350 miliardi.

In raffronto al prodotto interno lordo, la riduzione in discorso farà scendere l'incidenza del fabbisogno complessivo dal 16,5 per cento del 1978 al 15,7 per cento del 1979, senza indebolire gli effetti di stimolo che la finanza pubblica esercita sulla domanda.

In particolare, la prevista riduzione del fabbisogno del settore pubblico allargato discende dall'individuazione dei singoli settori su cui porre in essere specifici interventi destinati a correggere l'andamento inerziale della finanza dei settori medesimi.

Al contenimento del disavanzo è previsto che concorrano:

— le gestioni previdenziali, il cui *deficit* dovrà diminuire di 2.400 miliardi;

— la spesa sanitaria, con una flessione di 1.500 miliardi;

— la finanza locale, mediante minori trasferimenti per 500 miliardi;

— il rientro in tesoreria di 1.600 miliardi attribuiti alle regioni;

— minori interessi conseguenti alla riduzione dei fabbisogni finanziari per 350 miliardi;

— maggiori entrate tributarie per 2.000 miliardi.

La maggiore disponibilità per investimenti viene destinata:

— per miliardi 650 alla riconversione industriale;

— per miliardi 150 alle spese di urbanizzazione a carico dei Comuni;

— per miliardi 540 a maggiori interventi della Cassa depositi e prestiti nel finanziamento di investimenti degli Enti locali;

— per miliardi 700 ad opere pubbliche, da eseguirsi a cura del Ministero dei lavori pubblici;

— per miliardi 300 ad un programma straordinario di viabilità a cura dell'ANAS;

— per miliardi 500 ad ulteriori interventi da parte della Cassa per il Mezzogiorno;

— per miliardi 700 a nuovi investimenti ENEL;

— per miliardi 1.000 ad ulteriori interventi che troveranno definizione nelle azioni programmatiche triennali.

Il presente disegno di legge finanziaria considera — ovviamente in termini di competenza e non già di cassa — alcuni di tali interventi, sia per quanto riguarda la qualificazione della spesa sotto forma di maggiori investimenti, sia per quanto riguarda le misure riduttive del disavanzo.

In particolare, i settori direttamente interessati dal disegno di legge finanziaria vengono qui di seguito singolarmente illustrati.

Disposizioni in materia di finanza locale

Il disegno di legge finanziaria contiene una serie di disposizioni intese a configurare l'ampiezza delle spese che gli Enti locali potranno sostenere per il 1979.

Tale inclusione è giustificata dal fatto che la finanza locale non può che essere considerata nel più vasto quadro della finanza pubblica e, quindi, si rende necessario coordinarla con gli interventi finanziari di tutti i soggetti che costituiscono il settore pubblico.

In una visuale unitaria della spesa pubblica non poteva, cioè, essere trascurato il settore degli Enti locali, che rappresenta una parte notevole di questi centri di spesa autonomi non direttamente controllati dalle autorità centrali.

Conseguentemente, pur nel massimo rispetto dell'autonomia locale, si rende indispensabile contemperare le legittime e insopprimibili necessità finanziarie dei Comuni e delle Province con i vincoli e i limiti imposti dal quadro di rifermento elaborato dal Governo per una programmazione triennale dell'economia.

In questa ottica, le norme contenute nel provvedimento sono tese a raggiungere lo obiettivo di un contenimento dell'espansione della spesa corrente, tale da realizzare una economia di circa 500 miliardi di lire rispetto al volume di spesa a cui sicuramente si perverrebbe in mancanza di tempestiva normativa.

È il caso di sottolineare che le norme che hanno disciplinato la finanza locale per il 1978 — in particolare la legge 27 febbraio 1978, n. 43 — vengono a scadere con il 31 dicembre prossimo; la via prescelta di dettare in questa sede le norme fondamentali di carattere finanziario — anzichè nell'altro provvedimento destinato a recepire norme a carattere essenzialmente organizzatorio — va senz'altro condivisa, in quanto idonea ad inquadrare il fenomeno nel complesso dei problemi relativi al governo della spesa pubblica, particolarmente esaltando in tale modo l'intervento del Parlamento e risollevando la finanza locale da una posizione di netta subordinazione cui sembrava essere stata relegata in questi ultimi lustri.

Non è da trascurare, infatti, che ogni modifica di parametri a cui è vincolata l'espansione della spesa degli Enti locali si ripercuote, con immediatezza, sulle altre ipotesi di spesa contemplate dal disegno di legge finanziaria, per cui si impone un esame costantemente riferito a tutte le complesse interdipendenze che intervengono tra i vari settori della spesa pubblica.

In questo modo anche la finanza locale viene ad essere partecipe della necessità di effettuare scelte precise in ordine sia alla propria attività che a quella degli altri settori da essa alimentati.

Si ritiene che questo rigido legame tra un settore e l'altro, non solo offra al parlamento un quadro di conoscenze quanto mai ampio, ma rappresenti una occasione importante per privilegiare la funzione parlamentare intesa ad indicare con certezza gli obiettivi da perseguire, nonchè a realizzare il giusto coordinamento tra competenze statali, regionali e locali.

In primo luogo (articolo 1) il provvedimento si dà carico di determinare il volume delle risorse degli enti locali.

Le erogazioni dei vari trasferimenti statali vengono concentrate in una sola amministrazione (Ministero dell'interno) ed assumono periodicità trimestrale, mentre, con la precedente normativa, erano effettuate da tre centri di erogazione (Ministeri dell'interno, delle finanze e del tesoro) ed avevano cadenza bimestrale.

Non v'è dubbio che tali innovazioni consentiranno di pervenire, da una parte, ad una razionalizzazione dei procedimenti amministrativi con i quali vengono disposte le suddette erogazioni, dall'altra, ad una riduzione della spesa pubblica, in quanto gli En-

ti locali, potendo far affidamento su di un predeterminato e tempestivo flusso di mezzi finanziari, non ricorreranno più in misura massiccia ad anticipazioni di cassa, realizzando, in ultima analisi, una riduzione del volume degli interessi passivi e, quindi, della stessa spesa pubblica.

L'incremento delle « somme sostitutive » è peraltro previsto nelle misure del 15 per cento per gli Enti locali del centro nord e del 20 per cento per quelli del Mezzogiorno e, quindi, inferiore a quello stabilito per l'anno 1978 (rispettivamente 20 per cento e 25 per cento).

Si è dovuto, infatti, procedere a tale riduzione in quanto gli incrementi previsti per il 1978 hanno tenuto conto che per gli anni precedenti le percentuali di maggiorazione erano state fissate in una misura che non recuperava interamente il tasso di inflazione.

Il concentramento delle erogazioni al Ministero dell'interno comporta (articolo 2) una revisione delle procedure relative alle delegazioni di pagamento » che — espletate sino ad ora dagli intendenti di finanza — vengono disciplinate *ex novo*.

Rispetto alla precedente normativa, le « delegazioni » non vengono più ad essere vincolate ad una percentuale delle entrate, di modo che risulta facilitata la possibilità, da parte degli Enti locali, di effettuare investimenti.

Per quanto riguarda i « tetti » di spesa, viene seguita (articolo 3) la linea tracciata dalla precedente normativa, consentendo limiti percentuali alla crescita delle spese correnti; limiti che passano dal 7 per cento e 10 per cento previsti per il 1978 all'11 per cento e 13 per cento per il 1979, sempre a seconda della predetta differenziazione territoriale degli Enti locali.

Libera resta, invece, l'evoluzione delle spese per il personale, che seguiranno così il loro andamento quale risulterà dal nuovo contratto, dagli aumenti della contingenza e dalla naturale progressione delle carriere.

Parimenti resta svincolata la spesa per il servizio dei mutui, di guisa che risulta integrata la possibilità, da parte degli Enti locali, di effettuare investimenti, in piena aderenza con gli obiettivi della proposta governativa.

Ad evitare comunque che nei bilanci vengano iscritte rate di ammortamento di mutui che poi non si realizzano, l'articolo 4 disciplina in modo certo e dettagliato i casi di possibile iscrizione, mentre con l'articolo 5 vengono confermati i limiti previsti dalla precedente normativa in merito all'indebitamento per anticipazioni di tesoreria degli Enti locali.

All'articolo 6 viene affrontato un problema che da tempo attendeva soluzione: vengono cioè estese anche alle aziende di trasporto costituite sotto forma di società per azioni le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del primo decreto Stammati e, quindi, viene consolidata l'esposizione debitoria a breve termine delle suddette aziende.

Conseguentemente, l'onere di ammortamento dei mutui a pareggio delle aziende, della medesima percentuale di partecipazione dell'Ente locale al capitale sociale, è posto a carico del bilancio dello Stato.

Per quanto attiene all'attività impositiva degli enti locali, l'articolo 7 prevede la proroga, per l'anno 1979, delle disposizioni di carattere fiscale stabilite dall'articolo 14 della legge 27 febbraio 1978, n. 43 e ciò al fine di assicurare un migliore equilibrio economico-finanziario degli enti stessi.

In considerazione peraltro della delicata situazione economica del Mezzogiorno, l'incremento previsto per il 1979 della tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni non potrà superare, nell'area predetta, la percentuale del 50 per cento (anzichè 100 per cento) delle tariffe in vigore nel 1977.

L'articolo 8 tratta delle perdite delle aziende. Rispetto alla precedente normativa, che poneva limiti percentuali alla lievitazione di tutte le spese correnti delle aziende speciali di trasporto, viene posto il limite dell'11 per cento all'incremento delle spese stesse, con esclusione, però, di quelle relative al personale che, pertanto, restano li-

bere. Considerato, poi, che il precedente articolo 3 prevede che la perdita di gestione delle aziende in parola non può subire incrementi superiori al 10 per cento dell'ammontare iscritto nel bilancio di previsione per l'anno 1978, viene ad evidenziarsi un doppio vincolo, di modo che eventuali maggiori perdite dovranno essere fronteggiate esclusivamente con aumenti tariffari.

Altra innovazione è quella che prevede l'iscrizione nei bilanci degli enti locali delle perdite di gestione delle altre aziende municipalizzate.

Tali perdite, però, dovranno trovare riferimento nell'ambito dell'importo complessivo delle spese correnti determinato ai sensi del precedente articolo 3.

Con l'articolo 9 viene ribadito l'obbligo per gli enti locali di deliberare i bilanci di previsione in pareggio, così come previsto dalla precedente normativa. Al fine di assicurare comunque l'approvazione di tali bilanci, viene precisato che l'approvazione degli stessi dovrà intervenire anche se non sia stato approvato il conto consuntivo 1977.

Ai fini di assicurare il pareggio dei bilanci degli enti locali, l'articolo 10 ripete sostanzialmente le disposizioni previste dalla precedente normativa in ordine alle erogazioni statali.

Per assicurare l'esatto adempimento di quanto previsto in ordine alla certificazione che gli enti locali sono tenuti a presentare per la determinazione delle suddette erogazioni, si stabilisce che la mancata presentazione della certificazione di che trattasi comporterà la sospensione del versamento della quarta trimestralità, nonchè dell'importo da erogare per il pareggio dei bilanci degli enti locali.

La carenza di aree urbanizzate per l'edilizia residenziale pubblica costituisce uno dei punti nodali del settore, nonostante le norme legislative dirette a favorire l'accesso al credito dei comuni.

Una di queste ha istituito, presso la Cassa depositi e prestiti, un fondo speciale di 300 miliardi, per la concessione dei mutui in parola (articolo 45 della legge n. 865 del 1971).

La dotazione del fondo è stata via via incrementata e portata a 700 miliardi con la recente legge n. 457 del 1978.

Peraltro, dopo sette anni dalla costituzione del fondo, le somme pagate hanno superato di poco i 100 miliardi, e per molti enti le uniche richieste di erogazione riguardano il pagamento di parcelle tecniche.

Le ragioni di questa difficoltà possono essere ricercate in una generica onerosità delle operazioni di mutuo, che incidono sulle disponibilità dei bilanci comunali oppure in una volontà di non attuare concretamente i piani di zona.

Al fine, quindi, di eliminare ogni remora di natura economico-finanziaria, l'articolo 11 modifica profondamente la finalità del fondo speciale.

Le somme saranno destinate non più alle concessioni di mutui, bensì a somministrazioni in conto capitale.

Cioè, sulla base delle ripartizioni effettuate dalle regioni, i comuni avranno immediatamente a disposizione le relative somme, senza alcun onere a carico del loro bilancio.

Correlativamente, per i mutui già concessi, dal primo gennaio non saranno più dovute alla Cassa depositi e prestiti le relative rate di ammortamento.

Le somme residuali sui mutui stessi, rimangono, ovviamente, a disposizione degli enti.

Per la decadenza dall'assegnazione, in caso di inattività, e per ulteriormente spingere l'attuazione dei piani di zona, si fissa univocamente al 31 marzo 1979 il termine per l'utilizzazione dei fondi relativi ai mutui concessi entro il 31 dicembre 1977, escludendo comunque ogni effetto interruttivo al pagamento di spese tecniche.

Saranno poi le regioni a valutare responsabilmente la possibilità di riassegnazione di fondi alle amministrazioni inadempienti.

La nuova normativa potrebbe così raggiungere tre obiettivi:

1) spinta ad una tempestiva utilizzazione dei fondi, con effetti sulla occupazione;

2) maggiore disponibilità di aree urbanizzate;

3) mancata incidenza degli oneri di urbanizzazione sui fondi stanziati per programmi edilizi.

Infine, in attesa della definizione del provvedimento legislativo (A.C. n. 2065), concernente la proroga di alcune disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638 — provvedimento con il quale sono, tra l'altro, ipotizzate le maggiorazioni di aliquote da applicare alle « somme sostitutive » — viene previsto (articolo 12) che alle regioni a statuto speciale, alle camere di commercio e alle aziende autonome di soggiorno siano erogate, per l'anno 1979, le somme loro attribuite, per lo stesso titolo, nell'anno 1978.

Sono peraltro prorogate, per le regioni a statuto ordinario e per le aziende autonome di soggiorno, le norme relative alla attribuzione di somme sostitutive della quota ILOR di loro spettanza.

Si è detto che nel presente provvedimento trovano considerazione i capisaldi, essenzialmente di natura finanziaria, indispensabili a che gli enti locali possano agevolmente procedere alla predisposizione dei loro bilanci per il 1979, mentre altre norme verranno recepite in un successivo provvedimento.

Non è perciò da escludere l'eventualità di dover procedere ad un opportuno coordinamento, specie se tale successivo provvedimento dovesse recare norme che avessero a modificare il limite del ricorso al mercato fissato dal disegno di legge finanziaria.

Né sembra che a tale coordinamento possa costituire ostacolo la differente sede di esame dei due provvedimenti: il regolamento della Camera è in grado, infatti, di assicurare la migliore soluzione.

Disposizioni in materia previdenziale

La situazione economico-finanziaria delle gestioni dell'INPS ed in particolare di quelle cui fa capo la spesa per i trattamenti di pensione ha, giustamente, negli ultimi tempi destato vive preoccupazioni sia nel mondo del lavoro che in quello politico, attesi i notevoli riflessi che tale situazione ha relativamente ai costi di lavoro ed alla pubblica finanza.

La riforma di alcuni istituti previdenziali che più sensibilmente hanno concorso a determinare tale situazione è apparsa una necessità indifferibile per frenare l'espandersi anomalo di tale settore di spesa; come, del resto, improcrastinabile appare la adozione di una serie di iniziative concorrenti al risanamento di quelle gestioni il cui disavanzo ha superato da tempo il livello di guardia, andando ad ingrossare, oltre ogni limite compatibile, il disavanzo pubblico allargato.

Prendendo le mosse da tale situazione, da tempo sono stati avviati incontri con le rappresentanze sindacali per addivenire ad una riforma coordinata ed organica di tutti i settori previdenziali in modo da conseguire, sia pure con gradualità, gli obiettivi del risanamento propostosi.

In tale ottica si colloca la riforma della invalidità pensionabile (già da tempo all'esame del Parlamento) e il rifinanziamento della Cassa integrazione guadagni.

Con analoga prospettiva è stato elaborato, dopo alterne vicende, che hanno interessato in maniera rilevante la pubblica opinione e di cui si è fatta interprete la stampa, uno schema di provvedimento che considera i più importanti istituti giuridici aventi, tutti, riflessi diretti o indiretti sulla pubblica finanza.

Tali:

1) la disciplina per l'adeguamento automatico delle pensioni per tutti i settori, pubblici e privati;

2) il ritocco dei minimi salariali imponibili per la contribuzione e rivalutazione

delle retribuzioni convenzionali per gli addetti ai servizi domestici;

3) la modifica della disciplina relativa alla contribuzione volontaria;

4) l'introduzione della protrazione volontaria della età pensionabile oltre il 60° anno e fino al 65°;

5) l'aumento dei contributi a carico dei lavoratori autonomi;

6) il versamento in conti della tesoreria di Stato delle disponibilità finanziarie degli enti mutuo-previdenziali;

7) il limite massimo di retribuzione pensionabile;

8) la disciplina del cumulo tra più pensioni e tra pensioni e retribuzioni;

9) i limiti d'integrabilità al minimo in caso di godimento di più pensioni;

10) la riforma dei sistemi pensionistici dei lavoratori autonomi;

11) l'attribuzione all'INPS dell'erogazione dell'indennità economica di malattia;

12) la riscossione unificata da parte dell'INPS dei contributi di malattia;

13) il riordinamento delle disposizioni in materia infortunistica sul lavoro;

14) la ristrutturazione degli organi dell'INPS e costituzione di una Commissione parlamentare di vigilanza sugli enti di previdenza;

15) iscrizione dal 1-7-1979 all'INPS di tutti i nuovi lavoratori dipendenti privati e pubblici.

La riforma degli istituti previdenziali che più direttamente interessano la pubblica finanza per la propensione al contenimento della spesa o per l'aumento delle entrate è stata stralciata dal provvedimento di carattere generale ed inserita nel disegno di « legge finanziaria » allo scopo di farne risentire gli effetti sin dal 1° gennaio 1979.

In tale obiettivo si inquadrano le norme afferenti le riforme di cui ai precedenti punti dall'1 al 6.

Le altre, pur non trascurabili dal punto di vista finanziario, trovano posto, invece, nel disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri contemporaneamente al disegno di legge finanziaria: esse si estrinsecano, in prevalenza, attraverso deleghe conferite al Governo, considerata la complessità della materia e la necessità di un coordinamento con la legislazione preesistente.

L'adeguamento automatico delle pensioni finora regolato dalla legge n. 160 del 3 giugno 1975, agganciato alla dinamica salariale del settore privato, ha determinato ingenti oneri, superiori, negli ultimi anni, all'ammontare degli stessi incrementi annuali contributivi. La modifica del sistema di adeguamento si appalesava, quindi, quanto mai necessaria per far rientrare la spesa dell'adeguamento medesimo, ancorato alla contingenza ed alle variazioni del costo della vita, nell'alveo delle disponibilità delle gestioni previdenziali connesse con la lievitazione delle entrate.

L'articolo 13 del disegno di legge finanziaria, per ovviare in parte a tale inconveniente (rimarrebbe immutato il sistema di adeguamento dei trattamenti minimi), prevede, sin dal 1979, per le pensioni superiori al minimo, un nuovo parametro d'incremento basato sulle variazioni precentuali dell'indice generale delle retribuzioni del settore pubblico e privato da confrontare con l'indice del costo della vita.

L'innovazione — che si concretizza, con la inclusione degli elementi retributivi del settore pubblico, in un temperamento della dinamica salariale — determina, in linea di massima, una riduzione di 3-4 punti nella quota percentuale d'incremento annuo delle pensioni.

In attesa che si abbiano gli elementi concreti per la determinazione del nuovo indice, l'articolo 16 stabilisce per il 1979 una quota convenzionale d'incremento delle pensioni, non al minimo, del 2,9 per cento, con una riduzione, quindi, del 3 per cento rispetto alla quota che sarebbe stata applicata sulla base della legislazione vigente.

L'economia realizzabile sarebbe dell'ordine di 280 miliardi di lire, di cui 75 relativi al settore pubblico; altre economie, di cui agli articoli 13 e 17 (L. 185 miliardi), sono connesse con la stessa disciplina della perequazione automatica: tali, l'unicità, in caso di più pensioni, del trattamento collegato con le variazioni del costo della vita e l'esclusione del beneficio della dinamica salariale sulla parte di pensione corrispondente alle quote aggiuntive fisse concesse dal 1° gennaio 1976.

Lo stesso disegno di legge finanziaria introduce, come si è fatto cenno, norme intese ad incrementare le entrate delle gestioni INPS attraverso:

— l'aumento delle contribuzioni dei lavoratori autonomi, raddoppiandole per i commercianti e gli artigiani e incrementandole del 40 per cento per i coltivatori diretti.

Il gettito del 1979 per circa 570 miliardi di lire non è fine a se stesso: esso si riallaccia ad ulteriori aumenti previsti dal disegno di legge sulle pensioni nei confronti degli artigiani e dei commercianti; il che consentirà, entro un quinquennio, un equilibrio delle rispettive gestioni annuali. Dovranno peraltro essere adottate opportune iniziative per l'equilibrio della gestione dei coltivatori diretti, le cui prestazioni superano annualmente di ben 2.500 miliardi di lire le entrate contributive della categorie;

— le altre innovazioni di cui ai precedenti nn. 2 e 3, concernenti i minimi retributivi, la contribuzione volontaria e la rivalutazione delle retribuzioni convenzionali degli addetti ai servizi domestici, apporteranno un beneficio alle gestioni di circa 150 miliardi di lire annui.

Agli effetti delle operazioni in termini di cassa, una importanza notevole assume la disciplina realizzata dall'articolo 23 del disegno di legge finanziaria, relativa ai cosiddetti flussi di tesoreria, cioè all'obbligo per gli organismi abilitati all'esazione dei contributi previdenziali ed assistenziali di versare, entro determinati brevi limiti di tempo, ai rispettivi conti aperti presso la tesoreria dello Stato, le somme riscosse, al netto di quelle di più immediato utilizzo.

Il beneficio derivante da tale innovazione è di tutta evidenza: a parte la possibilità di controllare l'andamento finanziario degli enti in parola, si pongono in essere i presupposti per ridurre le anticipazioni di tesoreria all'INPS, di cui all'articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 730, per il servizio delle pensioni, anticipazioni che al 31 dicembre 1977 avevano raggiunto la consistente cifra di 9.492 miliardi di lire.

Disposizioni in materia sanitaria

Il disegno di legge relativo all'istituzione del servizio sanitario nazionale, nel testo approvato dalla Camera dei Deputati il 22 giugno 1978, prevede, all'articolo 52, un finanziamento transitorio, afferente l'esercizio finanziario 1979, come avvio alla realizzazione del sistema preordinato dal provvedimento, per assicurare, tramite le regioni, i mezzi indispensabili per la strutturazione ed il funzionamento delle istituende unità sanitarie locali. Spetterebbe, infatti, alle regioni di finanziare, nel corso del 1979, con i mezzi ricevuti dal fondo sanitario nazionale, i preesistenti enti di assistenza malattia sino a che le relative funzioni non siano trasferite alle unità sanitarie locali.

Un periodo, questo, quanto mai difficile, sia per la possibilità di coesistenza dei vecchi e nuovi organismi di erogazione delle prestazioni sanitarie, sia per le difficoltà di valutare con una attendibile approssimazione il fabbisogno finanziario dell'anno considerato.

Il disegno di legge fa riferimento, con alcuni parametri di incremento, alla spesa accertata nel 1977 presso enti, aziende, casse e gestioni abilitati all'esercizio di funzioni sanitarie da trasferire al « Servizio », sulla base di apposite rilevazioni.

La legge 4 agosto 1978, n. 461 ha demandato tale compito al ministro della sanità d'intesa con quello del tesoro da definirsi entro il 30 novembre 1978.

Difficilmente però, entro tale data, siffatta rilevazione potrà essere completata in termini di territorio regionale: l'INAM, il maggiore ente di assistenza denuncia carenze di funzionamento per cui ancora non ha provveduto ad accertare le risultanze finali della gestione 1977; per gli enti ospedalieri si attendono, per alcuni, ancora i dati finali del 1976.

Di fronte a siffatte difficoltà e nell'intento di garantire i mezzi ed il funzionamento degli enti ed organismi preposti all'attuale sistema di tutela sanitaria, la « legge finanziaria » contiene alcune disposizioni che assumono — una volta approvate — la funzione di emendamenti alle norme relative alla istituzione del servizio sanitario nazionale.

Con l'articolo 27 del disegno di legge finanziaria si definisce in via preventiva, sulla base di documentate stime della spesa sanitaria, facente capo ai pubblici enti mutualistici e agli enti ospedalieri, il concorso dello Stato corrispondente al presunto disavanzo di gestione per l'anno 1979 di tali organismi.

Viene così ad essere garantito, per l'intero anno, l'integrale finanziamento delle funzioni sanitarie in essere, facilitando, senza interruzioni traumatiche, il trapasso di esse alle unità sanitarie locali man mano che queste ultime siano messe in grado di svolgere una attività autonoma.

La determinazione del *quantum* dell'intervento statale per il servizio sanitario nel corso del 1979 assume, altresì, una funzione di limite di spesa, ponendo indirettamente al CIPE, per quanto riguarda in ispecie la determinazione del fabbisogno del Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera, un vincolo alla potestà di aumentare la dotazione del fondo stesso oltre i limiti consentiti dall'ammontare dei cespiti contributivi e dall'apporto dello Stato, predeterminato in 1.500 miliardi di lire.

La medesima finalità si riscontra nella predeterminazione del concorso finanziario dello Stato alle mutue, stabilito in 600 miliardi di lire, nonchè nel complesso delle norme dirette a verificare bimestralmente l'andamento della spesa, l'accertamento delle entrate e i corrispettivi per eventuali differimenti di pagamento accordati.

È apparsa una necessità logica proporre le citate norme contenute negli articoli 27 e 28 del disegno di legge finanziaria ad evitare che lo Stato, all'atto del passaggio delle funzioni alle unità sanitarie locali, si venga a trovare nella situazione di dover far fronte alle passività del sistema, senza alcuna possibilità di realizzare i crediti dello stesso a motivo di insufficiente documentazione del diritto, ovvero per il decorso della prescrizione del medesimo.

Disposizioni in materia di opere pubbliche

Nel quadro generale delle finalità che si intendono perseguire, in una prospettiva di un rilancio effettivo dell'economia, particolare rilievo si è ritenuto di dover dedicare al settore delle opere pubbliche, nella considerazione preminente che la accertata caduta degli investimenti minacciava di compromettere la produttività del sistema economico, con inevitabili ripercussioni soprattutto sull'andamento dei livelli occupazionali. Si è potuto più particolarmente constatare come i tradizionali settori produttivi denotassero l'urgenza di idonei provvedimenti di ristrutturazione, rivolti ad assicurare l'incremento di produttività in rapporto all'andamento del progresso tecnologico, per consentire di svolgere una efficace azione competitiva a livello internazionale.

La riconsiderazione dell'esigenza di un rilancio della politica dei lavori pubblici appare in sintonia, anche per i riflessi anticongiunturali di breve periodo, con la ricerca di strumenti idonei al conseguimento di un effettivo riequilibrio del nostro sistema economico.

Gli apporti, altamente qualificati, delle varie componenti politiche e sociali, hanno consentito di enucleare, nel contesto più ampio delle iniziative di natura economico-finanziaria, l'esigenza di predisporre un piano straordinario di interventi con la previsione di una dotazione massiccia quantificata in

3.000 miliardi circa, ripartita in tre esercizi finanziari, da assegnare al Ministero dei lavori pubblici.

Tale indirizzo programmatico ha trovato idonea collocazione nella legge finanziaria, la quale dedica gli articoli dal 30 al 35 alla disciplina dettagliata della ripartizione di tale massa finanziaria, nonchè alle modalità di erogazione della spesa. Si è ritenuto di dover privilegiare, sulla base della esperienza ormai acquisita, i settori tradizionali di intervento, assegnando, agli stessi, una dotazione di 2.200 miliardi nel triennio per l'attuazione di un programma straordinario interessante le opere marittime, le opere idrauliche e l'edilizia demaniale.

I compiti che derivano per l'amministrazione dei lavori pubblici dalle scelte operate dalla legge finanziaria le conferiscono una responsabilità nuova per cui, se gli stessi, da un lato, valgono ad esaltarne maggiormente il ruolo che sempre ha svolto con risultati apprezzabili, d'altra parte pongono gravosi problemi in ordine all'urgenza di definire una corretta metodologia di programmazione che assicuri l'attuazione piena delle finalità perseguite, specie nel delicato settore della difesa del suolo, per il quale la Commissione « De Marchi » ebbe a formulare proposte precise.

È indispensabile, pertanto, che il Ministero dei lavori pubblici agisca sulla base delle direttive recepite anche dal nuovo disegno di legge concernente il programma decennale per la difesa del suolo, attualmente all'esame della competente Commissione del Senato.

La legge finanziaria, inoltre, prevede finanziamenti specifici per il completamento di opere di edilizia scolastica finanziate ai sensi della legge n. 641 del 1967 e precedenti; per il completamento delle opere relative agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico; per la concessione di contributi trentacinquennali per la costruzione ed il completamento di edifici di culto; per la concessione di contributi trentacinquennali per la costruzione il completamento e l'ampliamento delle cliniche universitarie, nonchè per provvedere agli adempimenti relativi all'attuazione di piani di ricostruzione.

Si tratta, indubbiamente, di uno sforzo assai notevole in vita della necessità, non ulteriormente procrastinabile, di portare a compimento programmi a suo tempo finanziati con leggi speciali, la cui completa realizzazione era stata compromessa dalla inadeguatezza dei relativi finanziamenti, in dipendenza anche della crescente incidenza degli oneri connessi, quali, in particolar modo, quelli attinenti alle richieste di revisione dei prezzi contrattuali, derivanti dalla continua lievitazione dei costi della mano d'opera, dei noli e dei materiali. Gli stanziamenti a tal fine disposti consentiranno finalmente di dotare la comunità di infrastrutture pubbliche, alla cui realizzazione già da tempo le forze politiche e sindacali avevano rivolto ogni più vigile attenzione.

È demandata, ora, alla responsabilità dell'amministrazione dei lavori pubblici la piena attuazione delle provvidenze disposte con la legge finanziaria che tante attese ha legittimamente suscitato non solo nei settori direttamente interessati, ma anche nella pubblica opinione.

La realizzazione del programma triennale di interventi è destinata ad incidere favorevolmente sulle cause che principalmente hanno determinato sinora una stagnazione della situazione economica, provocando reazioni molteplici che produrranno senza dubbio effetti benefici sui volumi produttivi e sui livelli di occupazione.

Disposizioni relative all'ANAS

Gli articoli dal 36 al 39 prevedono l'erogazione a favore dell'ANAS di stanziamenti per complessivi 3.000 miliardi, per il triennio 1979-1981, in ragione di 1.000 miliardi annui.

Tali stanziamenti traggono principale motivo dalla necessità di mantenimento di un certo livello occupazionale, che può essere assicurato mobilitando rapidamente lavori pubblici.

Per ciò che concerne l'ANAS possono ricordarsi gli elementi positivi che concorrono a rendere l'azienda idonea a tale scopo:

a) l'esistenza di un « parco progetti » che, alla data del 20 luglio 1978, comportava la disponibilità pressocchè immediata di progetti esecutivi — e quindi suscettibili di affidamento o appalto solleciti — per l'ammontare di 2.445 miliardi. Inoltre, alla stessa data, erano in corso progettazioni per circa lire 805 miliardi, sicchè complessivamente l'insieme dei progetti disponibili nel medio periodo ammontava a 3.250 miliardi circa;

b) la possibilità di procedere all'accollo dei lavori, anche secondo le modalità di cui all'articolo 12 della legge 3 dicembre 1978 n. 1;

c) la capacità, già dimostrata dalla ANAS in tempi passati e recenti, di realmente produrre opere per un complesso annuale di 600/700 miliardi, « spendendo » cioè effettivamente le corrispondenti cifre.

Per ciò che concerne la disponibilità del « parco progetti », è ovvio che essa dimostra implicitamente l'esistenza di bisogni della rete stradale che non si sono potuti soddisfare. Ciò è del resto confermato dal fatto che proprio alla data del 20 luglio 1978 risale l'assenso dato dal consiglio di amministrazione dell'ANAS ad un « Programma generale dei lavori di completamento » redatto dall'azienda, successivamente sottoposto all'esame di tutte le regioni (che lo hanno approvato, anche proponendo talvolta modifiche o integrazioni) ed infine verificato sulla base dei criteri che seguono i quali hanno determinato scelte prioritarie:

1) ammodernamento delle strade di avvicinamento ai centri urbani;

2) completamento di itinerari internazionali e di grandi itinerari;

3) eliminazione di tratti particolarmente pericolosi (punti neri, passaggi a livello, zone franose, ecc.);

4) itinerari per i quali non esistano viabilità o mezzi di trasporto alternativi;

5) varianti alle strade interessanti abitati di particolare entità demografica;

6) strade di servizio di zone turistiche o industriali di una certa importanza.

Il « Programma generale dei lavori di completamento » si inquadra in realtà nelle iniziative, da tempo in corso, per la formulazione del Piano generale dei trasporti.

Esso infatti rappresenta un programma di evidente carattere settoriale che, tuttavia, si pone quale elemento di saldatura fra il momento attuale ed il momento in cui effettivamente sarà disponibile il Piano generale dei trasporti.

Esso consente all'amministrazione di procedere ordinatamente al proprio lavoro, organizzando sul piano programmatico gli interventi, che — d'altro canto — censiscono i più urgenti fabbisogni che la rete stradale esprime in relazione al fabbisogno del traffico.

A tale proposito va ricordato come, in passato, siano stati trascurati gli interventi sulla rete di strade statali ordinarie, a favore della realizzazione del programma autostradale. Sicchè sono molteplici le necessità di adeguamenti ed ammodernamenti delle strade statali, con maggiore evidenza per quelle strade divenute statali in tempi relativamente recenti in applicazione della legge 12 gennaio 1958, n. 126 (con la quale il patrimonio di strade in gestione all'ANAS è stato incrementato da circa 26.000 chilometri agli attuali circa 45.000 chilometri).

Il finanziamento, infine, di 3.000 miliardi per l'esecuzione di lavori straordinari nel prossimo triennio, consentirà anche all'ANAS una oculata manovra nel settore dell'ordinaria manutenzione, dal momento che è fortemente sentita la necessità di procedere ad un « recupero » dello stato manutentorio delle strade statali, andato sempre più degradandosi per la esiguità dei fondi disponibili, così come si ebbe fino dal 1976 occasione di riferire al Comitato dei ministri per i trasporti.

Disposizioni in materia di interventi per il Mezzogiorno.

L'articolo 40 del disegno di legge finanziaria prevede sostanzialmente:

a) l'integrazione dell'attuale disponibilità della Cassa per il mezzogiorno con un importo complessivo di 3.900 miliardi, parte come aumento della dotazione e parte come aumento della capacità di assumere impegni;

b) l'autorizzazione a far gravare nell'anno 1979 sulla quota del fondo nazionale per il credito agevolato destinata al Mezzogiorno anche la concessione dei contributi in conto capitale per le iniziative industriali ubicate nei territori meridionali.

Per quanto riguarda il punto *a*) la somma di lire 3.900 miliardi consentirà alla Cassa di realizzare gli ulteriori interventi nei due settori fondamentali di sua competenza: progetti speciali, con particolare riguardo a quelli relativi agli schemi idrici e all'irrigazione, all'attrezzatura del territorio e alla ricerca scientifica, nonché industrializzazione, mediante la concessione di incentivi finanziari e la esecuzione di infrastrutture industriali, sulla base delle direttive del programma quinquennale 1976-80 e nell'ottica del programma triennale 1979-1981, di cui il 1979 rappresenta la prima fase di attuazione.

Per i progetti speciali l'assegnazione di 3.000 miliardi, effettuata dal programma quinquennale, al 31 dicembre 1978 sarà quasi esaurita, in quanto a tale data la Cassa dovrà impegnare circa 2.900 miliardi, mentre per le infrastrutture industriali la assegnazione di lire 700 miliardi, a tale data, sarà completamente esaurita. E ciò sulla base dei programmi annuali 1977 e 1978.

Ciò premesso, per il 1979 il fabbisogno della Cassa per impegni relativi ai progetti speciali, sarà rappresentato da circa 1.000 miliardi derivanti dal precedente programma 1978, a cui è da aggiungere la somma di 2.150 miliardi previsti per nuove opere (specie per i progetti speciali nel settore acque e per l'attrezzatura del territorio, nonché per perizie suppletive e revisione prezzi di opere in corso di esecuzione) in totale 3.150 miliardi.

Per le infrastrutture industriali, le previsioni complessive di impegno per il 1979 ammontano a lire 540 miliardi (compresi gli oneri per revisione prezzi e perizie suppletive) da destinare alla dotazione delle opere necessarie alle industrie già insediate o in corso di insediamento e all'attrezzatura delle aree interne.

Complessivamente, quindi, lire 3.690 miliardi per progetti speciali e infrastrutture industriali, ai quali sono da aggiungere circa 200 miliardi per revisione prezzi e perizie suppletive per le opere in corso di realizzazione nel settore di competenza regionale pari in totale a 3.900 miliardi.

Per quanto riguarda gli incentivi industriali, l'autorizzazione di cui al punto *b*) consentirà alla Cassa di concedere le agevolazioni finanziarie in relazione al fabbisogno derivante dalle nuove domande e da quelle già istruite.

In proposito va precisato che lo stanziamento disposto dal programma quinquennale per il settore ammonta a 5.980 miliardi di cui 2.080 a carico del Fondo nazionale incentivi e 2.500 miliardi spendibili a partire dal 1981.

Sulle dotazioni di cui sopra, gli impegni della Cassa per contributi in conto capitale dovrebbero ammontare al 31 dicembre 1978 a lire 1.084 miliardi. Per il 1979 sulla base delle richieste pervenute al 30 giugno 1978 e della presumibile ripresa degli investimenti, il fabbisogno per impegni della Cassa è previsto in 950 miliardi.

Gli impegni per contributi in conto interessi dovrebbero ammontare a fine anno a 789,5 miliardi. Per il 1979 è previsto l'impegno di 700 miliardi di lire.

Per entrambi questi interventi nel 1979, l'impegno della Cassa si può stimare in 1.650 miliardi, una quota dei quali a carico del fondo per il credito agevolato: la relativa autorizzazione è prevista appunto dall'ultimo comma dell'articolo 40.

Disposizioni in materia di pensioni di guerra

L'inserimento nel disegno di legge finanziaria di un apposito articolo per le pensioni di guerra, risponde esclusivamente alla esigenza di colmare una lacuna, tenuto anche conto delle osservazioni che l'organo di controllo ebbe a muovere in precedenti analoghe situazioni.

L'autorizzazione di spesa di 484 miliardi è infatti in relazione con le disposizioni contenute nell'articolo 13 della legge 29 novembre 1977, n. 875, che — pur non recando la copertura della relativa spesa — ebbe a conferire delega al Governo della Repubblica per l'emanazione, entro il 31 dicembre del corrente anno, di uno o più provvedimenti, aventi valore di legge, ai fini del riordinamento della pensionistica di guerra.

Si tratta, come è noto, di una delega di ampia portata diretta alle seguenti finalità:

— raccogliere in un testo unico tutte le norme riguardanti la materia; procedere alla revisione dei sistemi di rivalutazione automatica dei trattamenti, sia diretti che indiretti; armonizzare, per un conveniente coordinamento, i princìpi informatori dell'attuale legislazione con quelli vigenti in altri settori della pensionistica; realizzare un opportuno perfezionamento dei criteri di classificazione delle infermità; snellire e semplificare al massimo i procedimenti di liquidazione e di pagamento; dare un definitivo assetto economico e giuridico alla materia.

Per il raggiungimento di tali obiettivi occorre necessariamente operare sugli istituti giuridici, con interventi di fondo anche per quanto riguarda l'aspetto economico dei trattamenti riservati alle singole classi di beneficiari, interventi che consentano di adeguare la normativa ai nuovi indirizzi man mano affermatisi sia sul piano legislativo che su quello giurisprudenziale e che hanno introdotto, in rapporto alle mutate realtà sociali, modifiche di rilievo nei vari ordinamenti che disciplinano la concessione delle pensioni.

In questo quadro sono stati affrontati gli studi preliminari per la formazione del testo unico delle pensioni di guerra, provvedimento questo che il Governo conta di emanare nei prescritti termini, e cioè entro il 31 dicembre 1978.

È stato pertanto previsto, per l'esercizio 1979, il maggiore stanziamento di cui sopra, che in base a responsabili e ponderate valutazioni si ritiene possa essere sufficientemente idoneo a garantire, almeno per tale esercizio, la realizzazione della legge di riforma che, a distanza ormai di ben 33 anni dalla cessazione dell'ultimo conflitto, dovrà costituire la soluzione conclusiva del problema, ponendo termine a quel susseguirsi di rivendicazioni che, negli ultimi anni, ha purtroppo condotto alla emanazione di leggi frammentarie e disarmoniche.

Il 2° comma dell'articolo prevede in via prudenziale la possibilità di effettuare per gli esercizi 1980 e 1981 ritocchi aggiuntivi di stanziamento nell'eventualità che l'anzidetta disponibilità di 484 miliardi si dimostrasse inferiore all'effettivo fabbisogno; e ciò proprio allo scopo di consentire l'auspicata definitiva soluzione delle questioni che riguardano questo delicato ed importante ramo della pensionistica.

Questa è la struttura e questi sono i contenuti del disegno di legge sul quale il relatore si attende considerazioni e contributi delle diverse parti politiche.

Non senza tentare di avviare un proficuo dibattito, con alcune preliminari e personali valutazioni, che vogliono costituire, prima di tirare le conclusioni, una testimonianza di interesse verso un provvedimento fondamentale per il futuro del paese.

Innanzitutto, desidero formulare, ad alta voce, alcune domande di carattere generale, e, ciò faccio, per porre problemi, che esulano da ogni sfera soggettiva e investono, invece, problemi di carattere oggettivo.

L'approvazione in tempi rapidi della legge finanziaria, non metterà in situazione di marginalità la discussione vera e propria del bilancio, forse la stessa discussione del

piano triennale, quando e dove dovrebbero essere fatte le scelte più qualificanti ?

E, di conseguenza, mi domando ancora: il vero potere — politico, finanziario, programmatorio — si lega alla legge finanziaria. Sarà un bene, magari un atto dovuto, vista l'esigenza di comprimere la spesa pubblica: ma non è pericoloso verticalizzare e quasi personalizzare, il potere di decidere praticamente su tutto, partendo dalla troppo semplice verità che tutto si traduce in moneta?

E ancora: cosa significano, con questa legge, discussioni e poteri degli altri organi di responsabilità politica ? I ministeri, le Commissioni (Sanità, lavoro, ecc.) discuteranno nei recinti stabiliti dalla legge finanziaria o avranno potestà di agire diversamente, in ragione del loro autonomo potere settoriale? E non rischiamo furbizie e contrasti molto delicati?

E, infine: ma la stessa possibilità di riformare « strutturalmente » gli interventi pubblici, non diventa più problematica con questo tipo di legge? Pensiamo, ad esempio, alle disposizioni dell'articolo 40, in materia di Mezzogiorno. Per ora si tratta di provviste di fondi aggiuntivi, ma non potremmo avere nel 1980 un prolungamento di tale metodo, arrivando così a finanziare, per anni, con la legge finanziaria, un intervento che, invece, andrà profondamente rivisto nelle sue caratteristiche e nella sua strumentazione?

In linea particolare desidero aggiungere alcune considerazioni di dettaglio che potranno, al termine di questa discussione, essere integrate, proprio sulla base delle risultanze della discussione stessa.

Innanzitutto, credo che la dizione generica di « gestione previdenziale e assistenziale », usata dall'articolo 2, esiga una precisazione. E ciò con riferimento all'articolo 11 della legge n. 468 che parla di « enti pubblici che si ricollegano alla finanza statale ». A me pare che debba essere formulato un emendamento, con il quale si specifichi che l'argomento al nostro esame è limitato a quelle « gestioni previdenziali e assistenziali che si ricollegano, in qualche modo, alla finanza statale ».

Ho presente, nel formulare questa mia osservazione, il caso dell'ENASARCO, che, pur avendo natura di ente previdenziale e assistenziale, non è in alcun modo ricollegabile alla finanza statale.

Un secondo problema riguarda la costituzione della società per il collegamento stabile Sicilia-Continente, prevista dalla legge n. 1158 del 1971. Ritengo, infatti, che debba essere formulato un emendamento che preveda lo stanziamento dei 10 miliardi all'IRI per poter costituire con il 51 per cento delle azioni la società pubblica prevista dalla legge n. 1158.

In conclusione credo, però, di dover ribadire la valutazione positiva generale della legge al nostro esame. Che rappresenta, certamente, solo una parte della complessa manovra sulla spesa pubblica, compresa nella proposta complessiva del governo, e le cui norme è necessario siano approvate entro la fine dell'anno.

Occorre ora che il dibattito parlamentare che segue a un avviato dibattito politico consenta:

a) di collocare la manovra della spesa pubblica nel più generale quadro della situazione economica e della proposta governativa;

b) di verificare la rispondenza dei documenti in discussione con gli obiettivi della nuova normativa relativa al governo della finanza pubblica;

c) di approfondire le disposizioni della legge finanziaria;

d) di avviare una serie di prime riflessioni sul programma triennale che il Governo si è impegnato a presentare entro il 31 dicembre.

E mi auguro che il dibattito parlamentare consenta di registrare ampi consensi, così come, peraltro, è fin qui avvenuto nel corso dell'attuale dibattito politico che si svolge nel paese.

Il relatore

SCALIA

TESTO DEL GOVERNO

—

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE

ART. 1.

In attesa della definizione del provvedimento legislativo concernente la riforma della finanza locale il Ministero dell'interno è autorizzato, per l'anno 1979, a corrispondere a ciascun comune e a ciascuna provincia somme di importo pari:

a) all'ammontare delle erogazioni disposte per l'anno 1978 in applicazione dell'articolo 9 del decreto legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, aumentate del 15 per cento e, per i comuni e le province del Mezzogiorno, del 20 per cento;

b) all'ammontare delle erogazioni disposte per l'anno 1978 in applicazione degli articoli 10 e 10-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito nella legge 27 febbraio 1978, n. 43 al netto dell'aumento del 15 o del 20 per cento di cui alla precedente lettera *a*);

c) all'ammontare delle erogazioni disposte per l'anno 1978 in applicazione degli articoli 7, 8 e 9 della legge 16 settembre 1960, n. 1014;

d) all'ammontare delle erogazioni disposte per l'anno 1978 in applicazione dell'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

e) all'ammontare pari al 50 per cento delle erogazioni disposte per l'anno 1978 in applicazione dell'articolo 11 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

TESTO DELLA COMMISSIONE

—

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE

ART. 1.

In attesa della definizione del provvedimento legislativo concernente la riforma della finanza locale il Ministero dell'interno è autorizzato, per l'anno 1979, a corrispondere a ciascun comune e a ciascuna provincia somme di importo pari:

a) all'ammontare delle erogazioni disposte per l'anno 1978 in applicazione dell'articolo 9 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, aumentate del 16 per cento e, per i comuni e le province del Mezzogiorno, del 22 per cento;

b) all'ammontare delle erogazioni disposte per l'anno 1978 in applicazione degli articoli 10 e 10-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1978, n. 43 al netto dell'aumento del 16 o del 22 per cento di cui alla precedente lettera *a*);

c) all'ammontare delle erogazioni disposte per l'anno 1978 in applicazione degli articoli 7, 8 e 9 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, aumentate del 16 per cento e, per i comuni e le province del Mezzogiorno, del 22 per cento;

d) all'ammontare delle erogazioni disposte per l'anno 1978 in applicazione dell'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, aumentate del 16 per cento e, per i comuni e le province del Mezzogiorno, del 22 per cento;

e) all'ammontare pari al 70 per cento delle erogazioni disposte per l'anno 1978 in applicazione dell'articolo 11 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

Il versamento di tali importi agli enti locali avrà luogo in quattro rate entro il 20 gennaio, il 20 aprile, il 20 luglio e il 20 ottobre 1979; ai relativi mandati di pagamento si appplicano le disposizioni di cui all'articolo 11-*bis* della legge 27 febbraio 1978, n. 43.

Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 della legge 16 settembre 1960, n. 1014 e all'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

ART. 2.

A partire dal 1° gennaio 1979 le province ed i comuni possono rilasciare a garanzia di mutui, debiti ed altri impegni, delegazioni di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli di bilancio.

Gli enti mutuatari sono obbligati a notificare al tesoriere l'atto di delega, che non è soggetto ad accettazione.

Il tesoriere, in relazione all'atto di delega notificato, è tenuto a versare agli enti creditori, alle prescritte scadenze, con comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato versamento, l'importo oggetto della delegazione, provvedendo, ove necessario, agli opportuni accantonamenti.

Il rilascio della delegazione di pagamento e l'atto di delega sono esenti da imposte e tasse.

Le province ed i comuni devono comunicare entro il 10 gennaio 1979 ai tesorieri gli elenchi delle delegazioni di pagamento rilasciate su qualsiasi cespite a tutto il 31 dicembre 1978. Gli elenchi, firmati dal legale rappresentante dell'ente, devono contenere l'importo, la durata e la decorrenza di ogni delegazione nonché l'ammontare, la scadenza e i beneficiari dei singoli pagamenti.

I tesorieri delle province e dei comuni sulla base degli elenchi di cui al precedente comma provvedono ad appositi accantonamenti mensili per soddisfare, alle rispettive scadenze, i pagamenti che maturano nel corso dell'anno.

Il versamento di tali importi agli enti locali avrà luogo in quattro rate entro il 20 gennaio, il 20 aprile, il 20 luglio e il 20 ottobre 1979; ai relativi mandati di pagamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

Soppresso.

ART. 2.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

I tesorieri delle province e dei comuni, sulla base degli elenchi di cui al precedente comma sono tenuti al pagamento delle rate di ammortamento alle scadenze stabilite, fermo restando il limite delle anticipazioni di tesoreria di cui all'ar-

Qualora le province ed i comuni non adempiano a quanto previsto dal precedente quinto comma, i tesorieri degli enti sono tenuti ad accantonare somme di importo non inferiore al totale delle rate di ammortamento pagate nell'anno 1978.

ART. 3.

Il complesso delle spese correnti per l'anno finanziario 1979 dei comuni, delle province e dei loro consorzi – escluse quelle per il personale comunque considerate nei bilanci di previsione, per interessi passivi, per il ripiano delle perdite di esercizio delle aziende speciali municipalizzate e provincializzate, per i contributi di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito in legge 27 febbraio 1978, n. 43, per quelle coperte da corrispondente titolo di entrata derivante da finanziamenti regionali o statali con vincolo di destinazione nonché, per le province, di quelle non più di loro competenza ai sensi della legge 13 maggio 1978, n. 180 – non potrà subire incrementi superiori all'undici per cento e, per gli enti del Mezzogiorno, al 13 per cento dell'ammontare previsto per il 1978 quale risulta dai bilanci di previsione approvati dall'organo regionale di controllo.

Gli enti locali che dopo l'applicazione dei predetti limiti di spesa presentassero il bilancio con una eccedenza di entrate possono utilizzare tale eccedenza per investimenti o per ulteriori spese correnti.

La perdita di gestione delle aziende speciali di trasporto e i contributi alle aziende e ai consorzi di trasporto di cui al primo comma non potranno subire incrementi superiori al 10 per cento dell'ammontare iscritto nel bilancio di previsione per l'anno 1978.

ticolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

Identico.

ART. 3.

Il complesso delle spese correnti per l'anno finanziario 1979 dei comuni, delle province e dei loro consorzi – escluse quelle per il personale comunque considerate nei bilanci di previsione, per interessi passivi, per il ripiano delle perdite di esercizio delle aziende speciali municipalizzate e provincializzate, anche consortili, per i contributi di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, per quelle coperte da corrispondente titolo di entrata derivante da finanziamenti regionali o statali con vincolo di destinazione nonché, per le province, di quelle non più di loro competenza ai sensi della legge 13 maggio 1978, n. 180 – non potrà subire incrementi superiori all'undici per cento e, per gli enti del Mezzogiorno, al 13 per cento dell'ammontare previsto per il 1978 quale risulta dai bilanci di previsione approvati dall'organo regionale di controllo con variazioni apportate ai bilanci stessi, in conformità al decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, anche in rapporto alle eventuali maggiori entrate proprie accertate dagli enti.

Identico.

Identico.

Il versamento delle somme a copertura dell'incremento di cui al precedente comma è subordinato alla redazione da parte delle aziende di un piano di ristrutturazione diretto al riordino economico della gestione. I piani sono sottoposti alla regione, che entro 60 giorni dal ricevimento deve esprimere la propria valutazione sulla loro validità.

Gli stanziamenti per interessi passivi dovranno tener conto esclusivamente:

Identico.

a) delle quote di interessi relative a mutui in corso di ammortamento al 31 dicembre 1978;

b) delle quote di interessi relative a mutui che entreranno in ammortamento nel corso dell'anno 1979 in virtù di contratti perfezionati prima dell'approvazione del bilancio di previsione;

c) degli interessi relativi alle anticipazioni di tesoreria calcolati con una esposizione per una durata non superiore a tre mesi.

Le delibere di approvazione del bilancio di previsione per il 1979 redatte in difformità ai commi precedenti sono da dichiarare nulle, per violazione di legge, da parte dei competenti organi di controllo.

Identico.

Le aziende speciali di trasporto degli enti locali che per l'anno 1978 debbono fronteggiare oneri derivanti dal riconoscimento di accordi sindacali nazionali intervenuti a sanatoria di situazioni pendenti, sono autorizzate a superare, per l'importo corrispondente a detti oneri, i limiti ed i vincoli previsti dal primo e dal secondo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43 e comunque i livelli di spesa fissati nei rispettivi bilanci di previsione.

I precitati limiti di spesa corrente e di disavanzo conseguenti ad oneri per il personale e relativi ad accordi sindacali di carattere nazionale possono essere superati nei limiti degli accordi stessi, nei casi di aziende speciali di trasporto costituite successivamente al 1° gennaio 1976 da consorzi tra enti locali a carattere re-

gionale e la cui attività di gestione sia iniziata dopo il 1° luglio 1976.

Gli enti proprietari di aziende speciali di trasporto e gli enti partecipanti ai citati consorzi sono autorizzati, in via eccezionale, nei casi previsti dai due commi precedenti, a coprire l'eventuale maggiore perdita del 1978, rispetto a quella accertata nell'esercizio 1977, con la contrazione di un mutuo.

Il disavanzo iscritto nel bilancio di previsione 1978 è rideterminato prima dell'approvazione del bilancio di previsione 1979 a norma dei commi precedenti e le relative risultanze costituiscono base per l'incremento massimo del disavanzo stesso da iscriversi nei bilanci di previsione del 1979 ai sensi del terzo comma del presente articolo.

ART. 4.

Tutti gli istituti autorizzati ad effettuare operazioni di mutuo nei confronti degli Enti locali sono tenuti, anche in deroga a quanto previsto dai loro statuti, a far decorrere l'ammortamento dall'anno successivo a quello in cui è stato perfezionato il contratto di mutuo.

Gli eventuali interessi di preammortamento saranno corrisposti dagli Enti locali unitamente alla prima annualità di ammortamento del mutuo cui si riferiscono.

ART. 4.

Identico.

Gli eventuali interessi di preammortamento saranno corrisposti dagli Enti locali unitamente alla prima annualità di ammortamento del mutuo cui si riferiscono ed il loro importo sarà gravato degli ulteriori interessi, al medesimo tasso, sulla somma dovuta dalla data di inizio dell'ammortamento a quella di scadenza della prima rata dello stesso.

ART. 5.

A partire dall'anno 1979 l'indebitamento per anticipazioni di tesoreria dei comuni, delle province e delle loro aziende di trasporto non può superare il limite dei tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno precedente, afferenti, per i comuni e le province, ai primi tre titoli dell'entrata e, per le aziende di trasporto, alle entrate proprie.

Per le altre forme di indebitamento valgono le limitazioni disposte dall'artico-

ART. 5.

Identico.

Per le altre forme di indebitamento valgono le limitazioni disposte dall'artico-

lo 1 del decreto legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito in legge 27 febbraio 1978, n. 43.

Per l'anno 1979 e per gli anni successivi il limite alla contrazione di nuovi mutui da parte delle province resta fissato a quello calcolato per l'anno 1978 qualora risulti superiore a quello determinato in applicazione del comma precedente.

ART. 6.

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito nella legge 17 marzo 1977, n. 62, si appplicano anche alle anticipazioni accordate a comuni e province per somministrazione di fondi ad aziende di trasporto, costituite sotto forma di società per azioni, qualora l'ente locale rivesta la posizione di unico azionista o azionista di maggioranza.

L'assunzione a carico dello Stato dello onere di ammortamento dei mutui, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, è effettuata nella medesima percentuale di partecipazione dell'ente locale al capitale sociale.

Gli istituti speciali di credito sono autorizzati, anche in deroga alle disposizioni statutarie, alla concessione a favore degli enti locali dei mutui occorrenti per la copertura dei disavanzi di gestione delle aziende speciali di trasporto, accertati al 31 dicembre 1977, di cui all'articolo 3, secondo comma, del decreto legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

ART. 7.

Sono prorogate per l'anno 1979 le disposizioni del primo e secondo comma dell'articolo 14 del decreto legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

lo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, in legge 27 febbraio 1978, n. 43.

Identico.

ART. 6

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 17 marzo 1977, n. 62, si applicano anche alle anticipazioni accordate a comuni e province per somministrazione di fondi ad aziende di trasporto, costituite sotto forma di società per azioni, qualora l'ente locale rivesta la posizione di unico azionista o azionista di maggioranza.

L'assunzione a carico dello Stato dell'onere di ammortamento dei mutui, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, è effettuata nella medesima percentuale di partecipazione dell'ente locale al capitale sociale.

Con decreto del Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, sono designati gli istituti di credito autorizzati, anche in deroga a norme di statuto, a concedere agli enti locali i mutui occorrenti per la copertura dei disavanzi di gestione delle aziende speciali di trasporto comunali, provinciali, regionali e consortili, nonché per la ricapitalizzazione delle aziende costituite sotto forma di società per azioni qualora l'ente locale rivesta la posizione di unico azionista o di azionista di maggioranza, accertati al 31 dicembre 1977, di cui all'articolo 3, secondo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

ART. 7.

L'addizionale istituita con il primo comma dell'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946 convertito con

bre 1977, n. 946, convertito nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

Il limite del 100 per cento previsto dal quarto comma del predetto articolo 14 è ridotto al 50 per cento per i comuni del Mezzogiorno.

Il termine di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638 è prorogato al 31 dicembre 1979.

modificazioni nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, è prorogata per l'anno 1979 nella misura unica del 100 per cento, con esclusione dell'imposta sui cani.

L'addizionale di cui sopra è devoluta ai comuni ed alle province e da questi riscossa con le stesse modalità dei relativi tributi.

Sulle maggiori entrate derivanti dalla applicazione della addizionale, non riscosse direttamente dai comuni e dalle province, è applicato a favore dei concessionari od appaltatori l'aggio in misura fissa del 4 per cento in deroga alle condizioni del contratto sia esso ad aggio o a canone fisso.

Per l'anno 1979 i comuni ai quali è assicurato il pareggio economico del bilancio mediante appositi trasferimenti a carico del bilancio dello Stato sono tenuti a deliberare l'aumento dell'imposta sui cani nella misura del 300 per cento della tariffa base in vigore nel 1978. Gli altri comuni devono deliberare l'aumento suddetto tra un minimo del 200 per cento ed un massimo del 300 per cento.

Le deliberazioni di cui al comma precedente devono essere adottate entro il 28 febbraio 1979 in deroga al termine stabilito nell'articolo 273 del testo unico sulla finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

Dall'anno 1979 cessano di avere efficacia le disposizioni del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, concernenti l'applicazione di eccedenze ai tributi dei comuni e della province.

Il limite del 100 per cento previsto dal quarto comma dell'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, è ridotto al 50 per cento per i comuni del Mezzogiorno e delle aree indicate dagli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Il termine di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638 è prorogato al 31 dicembre 1979.

ART. 8.

Per l'anno 1979, in attesa dell'attuazione del fondo nazionale dei trasporti, la spesa corrente, esclusa quella per il personale, delle aziende speciali di trasporto comunali, provinciali e consortili non potrà subire incrementi superiori all'11 per cento della corrispondente spesa del 1978.

L'eventuale maggiore perdita delle aziende stesse nell'anno 1979 rispetto al limite di cui al terzo comma del precedente articolo 3 dovrà essere fronteggiata esclusivamente mediante aumento delle tariffe.

Le eventuali perdite di gestione delle altre aziende municipalizzate o provincializzate sono iscritte nei bilanci di previsione dei comuni e delle province e debbono trovare capienza nell'importo complessivo delle spese correnti determinato ai sensi del precedente articolo 3.

ART. 8.

Identico.

Identico.

Per le aziende municipalizzate, provincializzate e consortili, diverse da quelle di trasporto, il pareggio dei bilanci è obbligatorio.

Per le sole aziende non ancora in pareggio nel 1978, ove i ricavi previsti per il 1979 non coprano i costi del 1979, le stesse aziende sono tenute a proporre e gli enti proprietari ad adottare, entro 6 mesi dall'adozione del bilancio di previsione 1979, un piano di riequilibrio economico-finanziario, che quantifichi il livello massimo di evoluzione dei costi, gli adeguamenti relativi dei ricavi, determinando le eventuali quote di contributi a copertura del pareggio. Il piano avrà durata non superiore ad un quinquennio e gli enti proprietari dovranno iscrivere, nei propri bilanci, i decrescenti contributi necessari a realizzare il pareggio.

Alla copertura di detti contributi si provvede in via eccezionale mediante la contrazione di mutui, la cui annualità di ammortamento è integralmente rimborsata all'ente proprietario da parte dell'azienda, che la iscrive a carico del proprio bilancio.

Il piano di requilibrio economico-finanziario dovrà tener conto dell'onere derivante alle aziende dalle anzidette rate di ammortamento dei mutui.

Gli enti tenuti ad adottare il piano di riequilibrio, di cui ai precedenti commi, ove dimostrino che il riequilibrio stesso non sia realizzabile a causa degli oneri che derivano alla gestione dall'obbligo di adottare prezzi amministrativi, sono autoriz-

zati, in via straordinaria, a provvedere al pareggio del bilancio mediante mutuo a carico dell'ente.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il CIPE, sentite l'ANCI, l'UPI e la CISPEL, individua le categorie di aziende per le quali non è realizzabile il piano di riequilibrio a causa della particolare disciplina dei prezzi amministrati di acquisto e di vendita e propone al Governo i provvedimenti e le iniziative necessarie per realizzare il pareggio del bilancio anche in tali aziende.

ART. 9.

Il bilancio di previsione dei comuni e delle province per l'anno 1979 deve essere deliberato in pareggio entro il 31 dicembre 1978, anche in deroga a quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 2 del decreto legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito in legge 27 febbraio 1978, n. 43.

ART. 9.

Il bilancio di previsione dei comuni e delle province per l'anno 1979 deve essere deliberato in pareggio entro il 28 febbraio 1979, anche in deroga a quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, in legge 27 febbraio 1978, n. 43.

ART. 10.

Il pareggio dei bilanci comunali e provinciali, approvati ai sensi di legge, è assicurato, per l'anno 1979, da trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, mediante erogazioni da parte del Ministero dell'interno.

L'importo di tali erogazioni è determinato sulla base di apposita certificazione, firmata dal legale rappresentante dell'ente e dal segretario, da produrre al Ministero dell'interno e al Ministero del tesoro entro il 30 settembre 1979 secondo le modalità che saranno indicate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro del tesoro, da emanarsi, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI), entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il versamento di tale importo, nonché della quarta trimestralità di cui all'articolo 1, resta subordinato alla presentazione da parte degli Enti locali della certificazione prevista al comma precedente.

ART. 10.

Identico.

L'importo di tali erogazioni è determinato sulla base di apposita certificazione, firmata dal legale rappresentante dell'ente e dal segretario, da produrre al Ministero dell'interno e al Ministero del tesoro entro il 30 giugno 1979 secondo le modalità che saranno indicate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro del tesoro, da emanarsi, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI), entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Identico.

ART. 11.

Il fondo speciale costituito presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni, è destinato alla concessione in luogo dei mutui, ferme restando condizioni e modalità, di contributi in capitale per l'acquisizione e l'urbanizzazione primaria delle aree, nonché per la realizzazione delle opere necessarie ad allacciare le aree stesse ai pubblici servizi, in attuazione dei piani di zona.

Dal primo gennaio 1979 cessano di avere efficacia le delegazioni di pagamento rilasciate dai comuni a favore della Cassa depositi e prestiti a garanzia dei mutui concessi a valere sul citato fondo speciale, e non saranno più dovute le residue rate di ammortamento.

Per le istruttorie in corso, la Cassa depositi e prestiti, con determinazione del direttore generale, provvederà alla messa a disposizione dei fondi sulla base delle comunicazioni delle Regioni o del Ministero dei lavori pubblici, ai sensi delle vigenti disposizioni, e delle domande dei comuni. L'erogazione dei fondi verrà effettuata secondo le modalità previste per i mutui della Cassa depositi e prestiti.

Per le dichiarazioni di decadenza, di cui all'articolo 5 del decreto legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, e all'articolo 8 della legge 8 agosto 1977, n. 513, non si tiene conto delle erogazioni effettuate per spese tecniche: in tal caso la decadenza dell'assegnazione dei fondi verrà comminata limitatamente alle somme non utilizzate.

Per i mutui concessi entro il 31 dicembre 1977, il termine per l'utilizzo dei fondi è fissato al 31 marzo 1979.

ART. 12.

In attesa della definizione del provvedimento legislativo concernente la proroga di alcune disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, è autorizzata per l'anno 1979 la

ART. 11.

Identico.

Identico.

Identico.

Per le dichiarazioni di decadenza, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, e all'articolo 8 della legge 8 agosto 1977, n. 513, non si tiene conto delle erogazioni effettuate per spese tecniche: in tal caso la decadenza dell'assegnazione dei fondi verrà comminata limitatamente alle somme non utilizzate.

Identico.

ART. 12.

In attesa della definizione del provvedimento legislativo concernente la proroga di alcune disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, è autorizzata per l'anno 1979 la iscri-

iscrizione nel bilancio di previsione dello Stato per l'anno medesimo di stanziamenti per importi corrispondenti a quelli effettuati per l'anno 1978 in applicazione degli articoli 18, 19 e 19-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

Il Ministero delle finanze corrisponderà agli enti aventi diritto somme d'importo pari a quelle attribuite per l'anno 1978 in applicazione delle norme di cui al comma precedente, attenendosi alle procedure stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638.

zione nel bilancio di previsione dello Stato per l'anno medesimo di stanziamenti per importi corrispondenti a quelli effettuati per l'anno 1978 in applicazione degli articoli 18, 19 e 19-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

Identico.

ART. 13.

L'esposizione debitoria alla data del 31 dicembre 1977 – nei confronti degli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro, dell'INADEL, dell'INAM, dell'INPS, dell'INAIL e dell'ENEL – dei comuni e delle province, che abbiano provveduto all'approvazione dei rendiconti 1976 e 1977 ed alla determinazione dell'eventuale disavanzo di amministrazione, ai sensi dell'articolo 9-*ter* del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 17 marzo 1977, n. 62 e dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, viene assunta a carico del bilancio dello Stato per la parte non soddisfatta all'entrata in vigore della presente legge e fino alla concorrenza del disavanzo di amministrazione risultante alla data del 31 dicembre 1977, depurato dei residui passivi di cui al comma seguente. A tali fini è stanziata nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979 la somma di lire 500 miliardi.

In conformità a quanto disposto con il decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, i comuni deliberano la cancellazione dei residui passivi relativamente alle somme per le quali abbiano rilasciato le attestazioni di cui all'artico-

lo 3, punto 5, del decreto ministeriale 11 marzo 1978, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 116 del 27 aprile 1978.

A tal fine gli enti locali dovranno notificare, a pena di decadenza, al Ministero del tesoro, entro il 31 marzo 1979, apposita istanza, corredata dall'elenco delle esposizioni debitorie di cui al primo comma e dalla attestazione da cui risulti l'importo del disavanzo di amministrazione e l'intervenuta approvazione dei rendiconti consuntivi, a firma del legale rappresentante dell'Ente e del segretario.

Con decreto del Ministro del tesoro verranno stabilite le modalità per la regolazione delle esposizioni debitorie di cui ai commi precedenti.

I comuni e le province dovranno utilizzare, con carattere di assoluta priorità, gli eventuali avanzi di amministrazione della gestione di competenza degli anni 1978 e 1979, per il soddisfacimento dei debiti relativi agli esercizi 1977 e precedenti verso gli altri creditori.

DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE

DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE

ART. 13.

(Disciplina della perequazione automatica delle pensioni del Fondo pensioni lavoratori dipendenti).

A decorrere dal 1° gennaio 1979, l'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal 1° gennaio 1979 e con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, gli importi delle pensioni superiori ai trattamenti minimi a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, della

ART. 14.

(Efficacia delle norme).

Per l'anno 1979, in attesa della legge di riforma, la materia previdenziale è regolata dalle norme seguenti del presente titolo.

ART. 15.

(Disciplina della perequazione automatica delle pensioni del Fondo pensioni lavoratori dipendenti).

Identico.

« A decorrere dal 1° gennaio 1979 gli importi delle pensioni superiori ai trattamenti minimi a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, della gestione e del fondo di cui all'articolo 1, sono au-

gestione e del fondo di cui all'articolo 1, sono aumentati in misura percentuale pari alla differenza tra la variazione percentuale dell'indice generale delle retribuzioni medie dei lavoratori dipendenti, privati e pubblici, esclusi gli assegni familiari, e la variazione percentuale dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica, ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Ai fini previsti nel precedente comma la variazione percentuale dell'indice generale delle retribuzioni medie è determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso dal diciassettesimo al sesto mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento dello importo mensile del trattamento di pensione, con il valore medio dell'indice in base al quale è stato effettuato il precedente aumento.

Qualora la variazione percentuale dell'indice delle retribuzioni medie di cui al primo comma risulti superiore alla variazione dell'indice determinato ai sensi dell'articolo 9, la differenza di cui al primo comma è calcolata con riferimento a quest'ultimo indice.

La variazione percentuale dell'indice del costo della vita è determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso dal diciassettesimo al sesto mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con il valore medio dell'indice in base al quale è stato effettuato il precedente aumento.

Con la stessa decorrenza gli importi delle pensioni di cui al primo comma sono inoltre aumentati di una quota aggiuntiva pari al prodotto che si ottiene moltiplicando il valore unitario, di seguito fissato per ciascun punto, per il numero dei punti di contingenza che sono stati accertati per i lavoratori dell'industria nei quattro trimestri relativi al periodo compreso dal diciassettesimo al sesto mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni. Il valore unitario di

mentati in misura percentuale pari alla differenza tra la variazione percentuale dell'indice generale delle retribuzioni medie ponderate dei lavoratori dipendenti, privati e pubblici, esclusi gli assegni familiari, e la variazione percentuale dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica, ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Ai fini previsti nel precedente comma la variazione percentuale dell'indice generale delle retribuzioni medie ponderate è determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso dal diciassettesimo al sesto mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento dell'importo del trattamento di pensione, con il valore medio dell'indice in base al quale è stato effettuato il precedente aumento.

Qualora la variazione percentuale dell'indice delle retribuzioni medie ponderate di cui al primo comma risulti superiore alla variazione dell'indice determinato ai sensi dell'articolo 9, la differenza di cui al primo comma è calcolata con riferimento a quest'ultimo indice.

Identico.

Con la stessa decorrenza gli importi delle pensioni di cui al primo comma sono inoltre aumentati di una quota aggiuntiva pari al prodotto che si ottiene moltiplicando il valore unitario, di seguito fissato per ciascun punto, per il numero dei punti di contingenza che sono stati accertati per i lavoratori dell'industria nei quattro trimestri relativi al periodo compreso dal diciassettesimo al sesto mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni. Il valore unitario di

ciascun punto è stabilito nella misura di lire 1.714 per il 1979 e di lire 1.910 dal 1980.

Gli aumenti in misura percentuale di cui al primo comma del presente articolo non si applicano sulle quote aggiuntive concesse ai sensi del precedente comma, ivi comprese quelle erogate a decorrere dal 1° gennaio 1976.

Sono escluse dall'applicazione della disciplina indicata nei precedenti commi le pensioni supplementari e le pensioni inferiori al trattamento minimo i cui importi sono variati con l'applicazione della percentuale prevista al primo comma del presente articolo.

Gli aumenti di pensione di cui al quinto comma del presente articolo non sono cumulabili con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi. La trattenuta deve, comunque, fare salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione ».

ciascun punto è stabilito nella misura di lire 1.714 per il 1979.

Identico.

Identico.

Identico.

ART. 14.

(Adeguamento automatico delle pensioni dei pubblici dipendenti).

Gli indici di riferimento nonché le corrispondenti variazioni percentuali di adeguamento delle pensioni di cui all'articolo 13, primo, terzo e quarto comma della presente legge, con la stessa decorrenza ed effetto dal 1° gennaio 1979, si applicano anche sulle pensioni di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

ART. 16.

(Adeguamento automatico delle pensioni dei pubblici dipendenti).

Gli indici di riferimento nonché le corrispondenti variazioni percentuali di adeguamento delle pensioni di cui all'articolo 15, primo, terzo e quarto comma della presente legge, con la stessa decorrenza ed effetto dal 1° gennaio 1979, si applicano anche sulle pensioni di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

L'indennità integrativa speciale non è cumulabile con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi.

Le disposizioni di cui all'articolo 1, penultimo comma, del decreto-legge 23 novembre 1977, n. 942, convertito con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 41, si applicano anche alle pensioni di cui al primo comma del presente articolo.

ART. 15.

(*Determinazione degli indici di variazione delle retribuzioni*).

L'indice delle retribuzioni di cui all'articolo 13 dovrà essere calcolato dall'Istituto centrale di statistica, anche con riferimento alle retribuzioni assoggettate a contributo per il Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, secondo i criteri che verranno stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La variazione percentuale d'aumento dell'indice è accertata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 16.

(*Adeguamento convenzionale delle pensioni per l'anno 1979*).

In attesa dell'applicazione del nuovo indice delle retribuzioni medie dei lavoratori dipendenti, privati e pubblici, di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, per l'anno 1979, la misura percentuale è fissata in via convenzionale a 2,9 punti e si applica anche alle pensioni supplementari e alle pensioni inferiori al trattamento minimo, in sostituzione dell'aumento di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, numero 153.

La disposizione di cui al precedente comma si applica, con le modalità in esso stabilite, anche alle pensioni di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

ART. 17.

(*Adeguamento automatico in casi di titolarità di più pensioni*).

Ai titolari di più pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei

ART. 17.

(*Determinazione degli indici di variazione delle retribuzioni*).

L'indice delle retribuzioni di cui all'articolo 15 dovrà essere calcolato dall'Istituto centrale di statistica, anche con riferimento alle retribuzioni assoggettate a contributo per il Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, secondo i criteri che verranno stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La variazione percentuale d'aumento dell'indice è accertata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 18.

(*Adeguamento convenzionale delle pensioni per l'anno 1979*).

Identico.

ART. 19.

(*Adeguamento automatico in casi di titolarità di più pensioni*).

A decorrere dal 1° gennaio 1979 ai titolari di più pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'in-

lavoratori dipendenti o delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi o a carico delle gestioni obbligatorie di previdenza sostitutive o, comunque, integrative dell'assicurazione generale obbligatoria sopra richiamata o che ne comportino l'esclusione o l'esonero, la quota aggiuntiva di cui al terzo comma dell'articolo 10 della legge 3 luglio 1976, n. 160, l'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 1 della legge 21 luglio 1975, n. 364, o altro analogo trattamento collegato con le variazioni del costo della vita, sono dovute una sola volta e sono a carico della gestione che eroga il trattamento di importo più elevato. Qualora una delle pensioni sia integrata al minimo, l'adeguamento automatico è dovuto, limitatamente all'anno 1979, una sola volta e spetta sul trattamento pensionistico di importo inferiore.

ART. 18.

(*Minimale di retribuzione*).

A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1979 il limite di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura minima giornaliera dei salari medi convenzionali, è stabilito, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in riferimento ai minimi previsti per ciascuna qualifica dai contratti collettivi di categoria raggruppati per settori omogenei.

Il presente articolo non si applica ai contributi dovuti per gli addetti ai servizi domestici e familiari ed ai contributi dovuti per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione generale obbligatoria.

ART. 19.

(*Contribuzione volontaria*).

A decorrere dal 1° gennaio 1979 l'importo minimo della retribuzione settimanale sulla quale sono commisurati i con-

validità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti o delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi o a carico delle gestioni obbligatorie di previdenza sostitutive o, comunque, integrative dell'assicurazione generale obbligatoria sopra richiamata o che ne comportino l'esclusione o l'esonero, la quota aggiuntiva di cui al terzo comma dell'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, l'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1975, n. 364, o altro analogo trattamento collegato con le variazioni del costo della vita, sono dovuti una solta volta e sono a carico della gestione che eroga il trattamento di importo più elevato. Qualora una delle pensioni sia integrata al minimo, l'adeguamento automatico è dovuto, limitatamente all'anno 1979, una sola volta e spetta sul trattamento pensionistico di importo inferiore.

ART. 20.

(*Minimale di retribuzione*).

A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1979 il limite minimo di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura minima giornaliera dei salari medi convenzionali, è stabilito, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in riferimento ai minimi previsti per ciascuna qualifica dai contratti collettivi di categoria raggruppati per settori omogenei.

Identico.

ART. 21.

(*Contribuzione volontaria*).

Identico.

tributi volontari non può essere inferiore a quello della retribuzione media della quinta classe di contribuzione obbligatoria.

L'importo del contributo volontario minimo dovuto da tutte le categorie di prosecutori volontari della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti non può essere inferiore a quello stabilito, con i criteri di cui al precedente comma, per i lavoratori dipendenti comuni.

Per la contribuzione volontaria relativa a periodi successivi al 1° gennaio 1979 i commi dodicesimo e tredicesimo dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

« Qualora l'assicurato, per il trimestre considerato, abbia versato una somma inferiore a quella determinata secondo le modalità di cui al comma precedente, la somma corrisposta viene ripartita in tanti contributi quanti se ne ottengono dalla divisione della somma versata per l'importo del contributo assegnato.

I contributi determinati ai sensi del precedente comma, da considerare ai fini sia del diritto che della misura delle prestazioni, sono accreditati a decorrere dal primo sabato compreso nel periodo di versamento ».

ART. 20.

(Retribuzioni convenzionali orarie per gli addetti ai servizi domestici e familiari)

A decorrere dal 1° gennaio 1979, gli importi delle retribuzioni convenzionali orarie di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, ai quali devono essere commisurati i contributi dovuti in favore degli addetti ai servizi domestici e familiari sono elevati a:

lire settecento, per retribuzioni effettive non superiori a lire mille;

lire mille, per retribuzioni effettive superiori a lire mille e fino a lire mille e cinquecento;

ART. 22.

(Retribuzioni convenzionali orarie per gli addetti ai servizi domestici e familiari).

A decorrere dal 1° gennaio 1979, gli importi delle retribuzioni convenzionali orarie di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, ai quali devono essere commisurati i contributi dovuti in favore degli addetti ai servizi domestici e familiari sono elevati a:

lire settecento, per retribuzioni effettive non superiori a lire mille;

lire mille, per retribuzioni effettive superiori a lire mille e fino a lire mille e cinquecento;

lire mille e cinquecento, per retribuzioni convenzionali superiori a lire mille e cinquecento.

Le retribuzioni convenzionali di cui al precedente comma variano nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con l'arrotondamento alle dieci lire per eccesso.

È abrogato il penultimo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.

ART. 21.

(*Età pensionabile*)

A decorrere dal 1° gennaio 1979 gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti che non abbiano raggiunto i 40 anni di contribuzione possono optare di continuare a prestare la loro opera fino al perfezionamento di tale requisito e, comunque, non oltre il compimento del 65° anno di età. L'esercizio di tale facoltà deve essere comunicato al datore di lavoro almeno tre mesi prima della data di conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.

Per gli assicurati che alla data di entrata in vigore della presente legge prestino ancora attività lavorativa pur avendo maturato i requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, si prescinde dalla comunicazione al datore di lavoro di cui al comma precedente. La disposizione di cui al primo comma si applica anche agli assicurati che maturino i requisiti previsti entro i tre mesi successivi alla entrata in vigore della presente legge. In tal caso la comunicazione al datore di lavoro dovrà essere effettuata non oltre la data in cui i predetti requisiti vengono maturati.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti si applicano agli assicurati le disposizioni della legge 15 luglio 1966,

lire mille e cinquecento, per retribuzioni effettive superiori a lire mille e cinquecento.

Identico.

Identico.

Soppresso.

n. 604, e successive modifiche ed integrazioni, in deroga all'articolo 11 della legge stessa.

La pensione di vecchiaia eventualmente liquidata in favore degli assicurati che si avvalgono della facoltà di cui al precedente primo comma è totalmente incumulabile fino al raggiungimento del 65° anno di età con la retribuzione lorda percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi. La tredicesima rata di pensione non è cumulabile con la tredicesima mensilità di retribuzione o con gli equivalenti emolumenti, corrisposti in occasione delle festività natalizie.

ART. 22.

(*Dilazioni e differimenti*).

L'interesse di dilazione corrisposto dai datori di lavoro autorizzati alla regolarizzazione rateale di debiti per contributi ed accessori di legge nei confronti degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria non può essere inferiore alla misura degli interessi previsti per il *prime rate* maggiorato di un punto e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

La stessa misura si applica anche nei casi di autorizzazione al differimento nel versamento dei contributi oltre i termini di legge.

ART. 23.

(*Flussi di tesoreria*).

A decorrere dal 1° gennaio 1979 le somme riscosse in ciascuna settimana per le gestioni previdenziali ed assistenziali sono versate dagli enti ed istituti percettori, entro il secondo giorno bancabile della settimana successiva a quella di esazione, in un conto aperto presso la tesoreria dello Stato, al netto delle somme neccessarie per gli impegni di spesa da

ART. 23.

(*Dilazioni e differimenti*).

Identico.

ART. 24.

(*Flussi di tesoreria*).

A decorrere dal 1° gennaio 1979 le somme riscosse in ciascuna settimana per le gestioni di previdenza ed assistenza obbligatorie, che si ricollegano alla finanza statale, comprese quelle per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sono versate dagli enti ed istituti percettori, entro il secondo giorno bancabile della settimana successi-

sostenere nella settimana successiva secondo criteri da stabilirsi, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del tesoro di concerto con quello del lavoro e della previdenza sociale.

In sede di prima applicazione del presente articolo, gli enti e gli istituti previdenziali versano nell'apposito conto di tesoreria i residui di cassa disponibili, al netto delle somme occorrenti per gli impegni di spesa assunti per la prima settimana dell'anno 1979.

In caso di mancato rispetto del termine di cui al primo comma, si applica l'articolo 4 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 30, nel testo modificato dall'articolo 1 della legge di conversione 2 maggio 1976, n. 160.

va a quella di esazione, in un conto aperto presso la tesoreria dello Stato, al netto delle somme necessarie per gli impegni di spesa da sostenere nella settimana successiva secondo criteri da stabilirsi, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del tesoro di concerto con quello del lavoro e della previdenza sociale.

Identico.

Identico.

ART. 24.

(*Finanziamento delle gestioni pensionistiche degli artigiani e degli esercenti attività commerciali*).

A decorrere dal 1° gennaio 1979, il contributo per l'adeguamento delle pensioni dovuto dagli artigiani, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modifiche ed integrazioni; dagli esercenti attività commerciali, ai sensi dell'articolo 10 della legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modifiche ed integrazioni e soggetto alle variazioni annuali di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è raddoppiato.

A decorrere dal 1° gennaio 1979, il contributo di risanamento di cui all'articolo 21, primo comma, della citata legge n. 160 è stabilito nella misura di lire 65.500 e lire 62.000 annue costanti, rispettivamente, per la gestione speciale pensionistica degli artigiani e per quella degli esercenti attività commerciali: il relativo gettito resta acquisito alle gestioni speciali anzidette.

ART. 25.

(*Finanziamento delle gestioni pensionistiche degli artigiani e degli esercenti attività commerciali*).

Identico.

Ai fini dell'estinzione dei disavanzi patrimoniali risultanti al 31 dicembre 1983, da conseguire entro il 31 dicembre 1993, le misure contributive indicate al comma precedente saranno variate a decorrere dal 1° gennaio 1984 con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti i Comitati di vigilanza delle gestioni interessate.

ART. 25.

(Finanziamento della gestione pensionistica dei coltivatori diretti).

A decorrere dal 1° gennaio 1979, il contributo per l'adeguamento delle pensioni dovuto dai coltivatori diretti, dai mezzadri e coloni e rispettivi concedenti per ogni giornata di iscrizione nelle gestioni speciali, di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, e 9 gennaio 1963, n. 9, e successive modificazioni ed integrazioni, e soggetto alle variazioni annuali di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160 è aumentato del 40 per cento.

L'aumento di cui al primo comma previsto per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti non si applica nei confronti delle aziende agricole situate nei comuni dichiarati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 26.

(Concorso dello Stato al finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi).

Per l'anno 1979 il concorso dello Stato al finanziamento delle gestioni speciali pensionistiche degli artigiani e degli esercenti attività commerciali è stabilito, rispettivamente, in lire 55 miliardi e lire 50 miliardi.

Annualmente, con la legge di approvazione del bilancio, saranno determinate le variazioni del concorso anzidetto che comunque non potrà essere inferiore a quello stabilito nel comma precedente.

ART. 26.

(Finanziamento della gestione pensionistica dei coltivatori diretti).

Identico.

ART. 27.

(Concorso dello Stato al finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi).

Identico.

ART. 28.

(*Limite di reddito per pensione sociale*).

Il limite di reddito di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, previsto per il caso di cumulo di redditi fra coniugi ai fini del diritto alla pensione sociale, è annualmente rivalutato applicando su base annua gli aumenti in cifra fissa e in percentuale di cui all'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

Quando il reddito complessivo dei coniugi eccede l'anzidetto limite di reddito, ma in misura inferiore all'importo della pensione sociale, è riconosciuto il diritto alla pensione sociale ridotta in misura corrispondente a tale eccedenza.

ART. 29.

(*Cumulabilità tra pensione e trattamento di disoccupazione*).

Le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo erogate dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti restano cumulabili con i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione.

DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA

ART. 27.

L'apporto dello Stato di cui al punto 6 dell'articolo 14 del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, a favore del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera, può essere elevato per l'anno 1979 sino al limite di 1.500 miliardi di lire.

Lo Stato si assume, altresì, sino al limite di 600 miliardi di lire, l'onere del presunto disavanzo d'esercizio per lo stesso anno degli enti di malattia di cui allo articolo 2 della legge 17 agosto 1974, n. 386, in essi compreso l'ENPDEDP.

DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA

ART. 30.

Identico.

Lo Stato si assume, altresì, sino al limite di 600 miliardi di lire, l'onere del presunto disavanzo d'esercizio per lo stesso anno degli enti di malattia di cui allo articolo 2 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386, in essi compreso l'ENPDEDP.

L'intervento dello Stato, di cui al precedente comma, è disposto entro il mese successivo al termine di ogni bimestre di gestione su richiesta del Commissario liquidatore comprovante lo squilibrio fra le spese per prestazioni obbligatorie e di funzionamento rispetto alle entrate relative a contributi e ad altro titolo avente scadenza nel periodo considerato.

Identico.

La richiesta è corredata dal riepilogo degli estratti conto relativi alle disponibilità finanziarie esistenti presso gli incaricati della riscossione alla fine del relativo bimestre nonché da un verbale di conformità dell'organo interno di controllo.

Identico.

Sono prorogate, fino all'entrata in vigore dei provvedimenti regionali per la costituzione degli organi dell'istituendo servizio sanitario nazionale, i compiti ed i poteri affidati ai commissari liquidatori dagli articoli 3 e 7 della legge 29 giugno 1977, n. 349.

Identico.

ART. 28.

Le norme di cui al precedente articolo 22 si applicano anche per le dilazioni ed i differimenti concessi dagli enti gestori di forme di assistenza obbligatoria di malattia per contributi o somme a qualsiasi titolo ad essi spettanti.

ART. 31.

Le norme di cui al precedente articolo 23 si applicano anche per le dilazioni ed i differimenti concessi dagli enti gestori di forme di assistenza obbligatoria di malattia per contributi o somme a qualsiasi titolo ad essi spettanti.

I commissari liquidatori, i funzionari che presiedono ai competenti servizi amministrativi e di ragioneria degli enti o gestioni di malattia sono solidamente responsabili dei danni derivanti dall'omesso o ritardato accertamento dei contributi, proventi o altre entrate dovuti, a qualsiasi titolo, agli enti stessi, nonché della mancata, tempestiva instaurazione e prosecuzione delle procedure per il recupero dei crediti.

Identico.

Agli enti medesimi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 4 agosto 1978, n. 461.

Identico.

ART. 29.

ART. 32.

È fatto divieto agli enti o gestioni per l'assistenza obbligatoria di malattia di concedere contributi a complemento o in-

Identico.

tegrazione delle prestazioni sanitarie e farmaceutiche erogate in forma diretta o indiretta.

Ai fini di ridurre la durata di degenza negli enti ospedalieri, i relativi servizi di accertamento diagnostico devono operare per un numero di ore non inferiore a quello d'obbligo del personale addetto.

A far tempo dal 1° gennaio 1979, sono soppressi, presso gli ambulatori degli enti di malattia, in relazione alla disciplina stabilita dalla legge 29 giugno 1977, n. 349, i servizi relativi all'erogazione delle prestazioni medico-generica e pediatrica.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE

ART. 30.

Per l'attuazione di un piano straordinario di interventi nei settori dell'edilizia demaniale, delle opere idrauliche e delle opere marittime è autorizzata, per il periodo 1979-1981, la spesa complessiva di 2.200 miliardi di lire da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici come segue:

per lavori di carattere straordinario, a cura ed a carico diretto dello Stato con pagamenti non differiti, concernenti:

a) la costruzione e sistemazione dei porti;

b) il recupero, rinnovazione e riparazione dei mezzi effossori e le escavazioni marittime;

rispettivamente, 250 miliardi e 18 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1979 e 1980 e 250 miliardi e 14 miliardi per l'anno finanziario 1981;

per la costruzione, sistemazione e riparazione di opere idrauliche, compresa la realizzazione di serbatoi per laminazione di piene, 180 miliardi per l'anno finanziario 1979 e 250 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1980 e 1981;

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE

ART. 33.

Per l'attuazione di un piano straordinario di interventi nei settori dell'edilizia demaniale, delle opere idrauliche e delle opere marittime è autorizzata, per il periodo 1979-1981, la spesa complessiva di 2.200 miliardi di lire da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici come segue:

1) per lavori di carattere straordinario, a cura ed a carico diretto dello Stato con pagamenti non differiti, concernenti:

a) la costruzione e sistemazione dei porti ed altre opere marittime;

b) il recupero, rinnovazione e riparazione dei mezzi effossori e le escavazioni marittime;

c) la costruzione, sistemazione e completamento di infrastrutture intermodali;

rispettivamente, 250 miliardi, 15 e 3 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1979 e 1980 e 250 miliardi, 10 e 4 miliardi per l'anno finanziario 1981;

2) per la costruzione, sistemazione e riparazione di opere idrauliche, compresa la realizzazione di serbatoi per lami-

per costruzione, sistemazione, manutenzione, riparazione e completamento:

a) di edifici pubblici statali e di altre costruzioni demaniali;

b) di edifici che interessano il patrimonio storico-artistico dello Stato;

rispettivamente 206 miliardi e 12 miliardi per l'anno finanziario 1979, 233 miliardi e 13 miliardi per l'anno finanziario 1980 e 242 miliardi e 14 miliardi per l'anno finanziario 1981.

Il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di assumere impegni fino a concorrenza del predetto complessivo importo di 2.200 miliardi, fermo restando che i relativi pagamenti non potranno superare le somme autorizzate in ciascuno degli anni 1979, 1980 e 1981.

ART. 31.

Per provvedere al completamento di opere di edilizia scolastica finanziate ai sensi della legge n. 641 del 28 luglio 1967 e precedenti, ivi compresi gli oneri maturati o maturandi per la revisione dei prezzi contrattuali, perizie di variante e suppletive, risoluzione di vertenze in via amministrativa o giudiziaria ed imposta sul valore aggiunto, è autorizzata la spesa di 245 miliardi da iscrivere negli stati di previsione del Ministero dei lavori pubblici per gli anni 1979, 1980 e 1981.

nazione di piene, 180 miliardi per l'anno finanziario 1979 e 250 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1980 e 1981;

3) per costruzione, sistemazione, manutenzione, riparazione e completamento:

a) di edifici pubblici statali e di altre costruzioni demaniali;

b) di edifici che interessano il patrimonio storico-artistico dello Stato o di altri soggetti in conformità alla legge 14 marzo 1968, n. 292;

rispettivamente 206 miliardi e 12 miliardi per l'anno finanziario 1979, 233 miliardi e 13 miliardi per l'anno finanziario 1980 e 242 miliardi e 14 miliardi per l'anno finanziario 1981.

Lo stanziamento di lire 250 miliardi, relativo agli interventi per la costruzione e sistemazione dei porti per l'anno 1979, per l'importo di lire 215 miliardi deve essere utilizzato secondo i criteri degli articoli 4 e 6 della legge 6 agosto 1974, n. 366.

Identico.

ART. 34.

Per provvedere al completamento di opere di edilizia scolastica, tanto per le opere trasferite alla competenza regionale ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, lettera *c*) punto 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, quanto per le opere di residua competenza statale, finanziate ai sensi della legge 28 luglio 1967, n. 641, e precedenti, ivi compresi gli oneri maturati o maturandi per la revisione dei prezzi contrattuali, perizie di variante e suppletive, risoluzione di vertenze in via amministrativa o giudiziaria ed imposta sul valore aggiunto, è autorizzata la spesa di 245 miliardi da iscrivere negli stati di previsione del Ministero dei lavori pubblici per gli anni 1979, 1980 e 1981.

Il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di assumere impegni fino a concorrenza del predetto complessivo importo di 245 miliardi, fermo restando che i relativi pagamenti non potranno superare la somma di 100 miliardi in ciascuno degli anni 1979 e 1980 e di 45 miliardi nell'anno 1981.

ART. 32.

Per provvedere al completamento delle opere relative agli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132, finanziate con l'articolo 18 – secondo comma – del decreto legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi da iscrivere negli stati di previsione del Ministero dei lavori pubblici per gli anni 1979, 1980 e 1981.

Il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di assumere impegni fino a concorrenza del predetto complessivo importo di 50 miliardi, fermo restando che i relativi pagamenti non potranno superare la somma di 15 miliardi in ciascuno degli anni 1979 e 1980 e di 20 miliardi nell'anno 1981.

Il Ministero dei lavori pubblici riconosce alle Regioni che, ai sensi dell'articolo 2 della legge 5 agosto 1975, n. 412, hanno provveduto ad inserire nel programma di edilizia scolastica, previsto all'articolo 3 della stessa legge, il completamento di opere finanziate dalla legge 28 luglio 1967, n. 641, le somme a tal uopo impiegate ai fini della utilizzazione della spesa sopra indicata.

Identico.

ART. 35.

Per provvedere al completamento delle opere relative agli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132, finanziate con l'articolo 18 – secondo comma – del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi da iscrivere negli stati di previsione del Ministero dei lavori pubblici per gli anni 1979, 1980 e 1981.

Il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di assumere impegni fino a concorrenza del predetto complessivo importo di 15 miliardi, fermo restando che i relativi pagamenti non potranno superare la somma di 5 miliardi in ciascuno degli anni 1979, 1980 e 1981.

ART. 36.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere contributi alle regioni per l'erogazione ai comuni, ai consorzi, ai consorzi intercomunali e alle province delle somme necessarie per l'attuazione delle finalità indicate dall'articolo 19 della legge 10 maggio 1976, n. 319.

ART. 33.

Per la concessione di contributi trentacinquennali per la costruzione ed il completamento di chiese parrocchiali e locali da adibire ad uso di ministero pastorale o di ufficio od abitazione del parroco, previsti dall'articolo 4 della legge 18 aprile 1962, n. 168, come modificato dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1975, n. 721, è autorizzato un limite d'impegno di 1 miliardo per ciascuno degli anni finanziari 1979, 1980 e 1981, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

ART. 34.

Per la concessione di contributi trentacinquennali sulla spesa prevista dai programmi di intervento già adottati per la costruzione, il completamento e l'ampliamento delle cliniche universitarie, degli ospedali clinicizzati e dei policlinici universitari, ammessi al contributo dello Stato, ai sensi delle leggi 30 maggio 1965, n. 574, e 5 febbraio 1968, n. 82, 20 giugno 1969, n. 383 e 10 ottobre 1975, n. 551, nonché sulle spese per revisione prezzi contrattuali di opere già eseguite ed ammesse in precedenza al contributo dello Stato, sono autorizzati i limiti di impegno, rispettivamente, di 3 miliardi per l'anno finanziario 1979, di 3 miliardi per l'anno finanziario 1980 e di 4 miliardi per l'anno finanziario 1981, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

Lo stesso Ministero è, altresì, autorizzato a concedere contributi alle regioni per l'erogazione alle imprese che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 20 della citata legge n. 319 delle somme necessarie per l'attuazione delle finalità indicate nel predetto articolo 20.

La spesa di cui ai commi precedenti sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di 10 miliardi per gli esercizi finanziari 1979 e 1980 e 15 miliardi per il 1981.

ART. 37.

Identico.

ART. 38.

Identico.

ART. 35.

Per provvedere, a cura del Ministero dei lavori pubblici, agli adempimenti, relativi all'attuazione di piani di ricostruzione, previsti dagli articoli 2 e 4 della legge 23 dicembre 1977, n. 933, compresi i completamenti dei lotti iniziali, è autorizzato il limite di impegno di 3 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1979, 1980 e 1981 da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero predetto.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

ART. 36.

L'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) è autorizzata a contrarre mutui anche obbligazionari, in Italia o all'estero, per l'ammontare netto di lire tremila miliardi per la esecuzione dei propri programmi costruttivi durante il triennio 1979-1981.

Le operazioni di credito saranno contratte nelle forme, alle condizioni e con le modalità che saranno stabilite in apposite convenzioni, da stipularsi fra l'ANAS e gli enti mutuanti, con l'intervento del Ministero del tesoro e previo parere del Consiglio di amministrazione dell'ANAS e del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Il servizio dei mutui sarà assunto dall'ANAS e le rate di ammortamento annuali, per capitale ed interessi, che non potranno essere superiori a trenta, saranno iscritte, con distinta imputazione nei bilanci dell'ANAS, specificamente vincolate a favore dell'Ente mutuante, con l'obbligo della preventiva iscrizione nel proprio bilancio da parte del Tesoro dello Stato dell'ammontare relativo a ciascuna rata annuale.

Le operazioni di mutuo e tutti gli atti ad esse inerenti e conseguenti sono esenti da ogni imposta e tassa.

ART. 39.

Per provvedere, a cura del Ministero dei lavori pubblici, agli adempimenti, relativi all'attuazione di piani di ricostruzione, previsti dagli articoli 2 e 4 della legge 23 dicembre 1977, n. 933, compresi i completamenti dei lotti iniziati, è autorizzato il limite di impegno di 3 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1979, 1980 e 1981 da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero predetto.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

ART. 40.

L'azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) è autorizzata a contrarre mutui anche obbligazionari, in Italia o all'estero, oppure con la Banca europea per gli investimenti, per l'ammontare netto di lire duemilacinquecento miliardi per la esecuzione dei propri programmi costruttivi durante il triennio 1979-1981.

Identico.

Identico.

Identico.

ART. 37.

L'ammontare dei mutui che l'ANAS è autorizzata a contrarre a' termini dell'articolo precedente per il complessivo importo netto di lire tremila miliardi è ripartito in tre esercizi come segue:

1979 lire mille miliardi;

1980 lire mille miliardi;

1981 lire mille miliardi.

La presente legge non abroga il disposto di cui all'articolo 28 della legge 7 febbraio 1961, n. 59.

ART. 38.

L'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) è autorizzata a concedere contributi, ai sensi dell'articolo 27 – lettera *g*) – della legge 7 febbraio 1961, n. 59, ad Enti locali per la esecuzione di opere necessarie alla realizzazione dei compiti affidati all'Azienda stessa dall'articolo 2 della indicata legge n. 59.

ART. 41.

L'ammontare dei mutui che l'ANAS è autorizzata a contrarre a' termini dell'articolo precedente per il complessivo importo netto di lire duemilacinquecento miliardi è ripartito in tre esercizi come segue:

1979 lire novecento miliardi;

1980 lire ottocento miliardi;

1981 lire ottocento miliardi.

Identico.

ART. 42.

È autorizzata la spesa di lire 500 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per la esecuzione di un programma straordinario di opere igienico-sanitarie, da concordarsi con le regioni e da destinare alle zone particolarmente carenti di tali infrastrutture, assegnando la quota minima del 60 per cento al Mezzogiorno.

Il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di assumere impegni fino a concorrenza del predetto importo di lire 500 miliardi, fermo restando che i relativi pagamenti non potranno superare la somma di lire 100 miliardi per l'anno 1979 e di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1980 e 1981.

ART. 43.

Identico.

ART. 39.

Per far fronte agli impegni derivanti dal decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito nella legge 6 aprile 1977, n. 106, il Ministro del tesoro è autorizzato a versare al Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane lo importo occorrente per il pagamento, anche in deroga alle norme regolamentari del predetto Fondo, e in sostituzione dell'ANAS, delle rate dei mutui contratti dalla Società autostrade romane ed abruzzesi (SARA) per la costruzione delle autostrade Roma-Alba Adriatica e Torano-Pescara. Lo stanziamento è annualmente autorizzato con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio.

ART. 44.

Per far fronte agli impegni derivanti dal decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1977, n. 106, il Ministro del tesoro è autorizzato a versare al Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane l'importo occorrente per il pagamento, anche in deroga alle norme regolamentari del predetto Fondo, e in sostituzione dell'ANAS, delle rate dei mutui contratti dalla Società autostrade romane ed abruzzesi (SARA) per la costruzione delle autostrade Roma-Alba Adriatica e Torano-Pescara. Lo stanziamento è annualmente autorizzato con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio.

Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato a versare al suddetto Fondo centrale di garanzia l'importo di lire 75 miliardi per fronteggiare gli oneri derivanti dall'eventuale operatività della garanzia dello Stato riconosciuta sui mutui e prestiti obbligazionari assunti all'estero, da enti autostradali a prevalente capitale pubblico, ai sensi dell'articolo 9 della legge 28 aprile 1971, n. 287.

ART. 45.

Il Ministro dei lavori pubblici comunica alle competenti Commissioni parlamentari, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i piani straordinari di intervento di cui ai precedenti articoli 33, 35, 40, 42 e le conseguenti ipotesi di impegno per acquisirne, anche ai fini del rispetto delle norme sul Mezzogiorno, il relativo parere.

Qualora detto parere non sia espresso nel termine di 30 giorni dalla richiesta, il Governo provvede all'assunzione dei relativi impegni.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERVENTI PER IL MEZZOGIORNO

ART. 40.

L'apporto complessivo di 14.500 miliardi autorizzato a favore della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1976-1980 con l'articolo 22 della legge 2 maggio 1976 n. 183 è aumentato di lire 400 miliardi che saranno iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro dello anno finanziario 1980.

L'importo di lire 1.500 miliardi entro il quale, ai sensi del ricordato articolo 22 della legge 2 maggio 1976, n. 183, la Cassa del Mezzogiorno è autorizzata ad assumere impegni nel quinquennio 1976-1980 in eccedenza all'apporto complessivo previsto dallo stesso articolo 22 per il medesimo periodo, è aumentato di lire 3.500 miliardi.

Al maggiore onere di cui al precedente comma si farà fronte, a decorrere dallo anno finanziario 1981, mediante appositi stanziamenti da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro. Per l'anno 1981 lo stanziamento viene determinato in 700 miliardi di lire.

Gli oneri derivanti dalla concessione degli incentivi in favore delle iniziative industriali di cui all'articolo 18, terzo comma, della richiamata legge n. 183, possono gravare, nell'anno finanziario 1979, sulle disponibilità del fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale – costituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 – da destinare agli interventi nei territori meridionali.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERVENTI PER IL MEZZOGIORNO

ART. 46.

Identico.

Identico.

Identico.

Gli oneri derivanti dalla concessione dei contributi in conto capitale e in conto interessi previsti dalla legge 2 maggio 1976, n. 183, in favore delle iniziative industriali realizzate nei territori meridionali, possono gravare, nell'anno finanziario 1979, sulle disponibilità del fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale – costituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 – da destinare agli interventi nei territori meridionali.

La Cassa per il Mezzogiorno può essere autorizzata, con decreto del Ministro del tesoro, a contrarre nell'anno 1979 prestiti con la Banca Europea per gli investimenti, per il completamento di progetti di opere finalizzate di rilevante interesse già parzialmente finanziate, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 20 della legge 2 maggio 1976, n. 183.

L'onere, per capitale ed interessi, di tali prestiti sarà assunto a carico del bi-

lancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitali ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

ART. 47.

Per consentire alle comunità montane la prosecuzione degli interventi di loro competenza ai sensi e per le finalità di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la complessiva spesa di lire 350 miliardi, di cui lire 115 miliardi per l'anno finanziario 1979, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Le autorizzazioni di spesa, di cui al precedente comma, sono iscritte in aumento del fondo per il finanziamento dei programmi regionali, di cui all'articolo 9 della legge 15 maggio 1970, n. 281.

Il fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e successive integrazioni, viene ulteriormente integrato della complessiva somma di lire 30 miliardi, di cui lire 15 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1980 e 1981 da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22 della legge 26 maggio 1965, n. 590 e successive modificazioni e integrazioni, concernente apporto al patrimonio della Cassa per la formazione della proprietà contadina, è elevata di lire 30 miliardi, di cui 10 per l'anno finanziario 1979, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PENSIONI DI GUERRA

ART. 41.

Ai fini dell'attuazione delle disposizioni derivanti dai provvedimenti delegati per

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PENSIONI DI GUERRA

ART. 48.

Ai fini dell'attuazione delle disposizioni derivanti dai provvedimenti delegati per

il riordinamento della pensionistica di guerra previsti dall'articolo 13 della legge 29 novembre 1977, n. 375, è autorizzata la spesa annua di lire 484 miliardi da iscriversi nello stato di previsione del Ministero del tesoro. L'eventuale maggiore onere per gli anni 1980 e 1981 potrà essere autorizzato con apposita norma da inserire nella legge di approvazione dei bilanci degli anni medesimi.

DISPOSIZIONI
DI CARATTERE FINANZIARIO

ART. 42.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, nell'anno 1979, operazioni di indebitamento, per un importo non superiore, complessivamente, a lire 51.274 miliardi 724.265.000 nella forma di:

buoni poliennali del tesoro, a scadenza non superiore a nove anni, con la osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941, e, in quanto applicabili, di quelle di cui alla legge 23 febbraio 1958, n. 84;

certificati speciali di credito del tesoro, di durata non superiore a trentasei mesi. Con decreti del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, saranno determinati i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito del Tesoro, i piani di rimborso dei medesimi, nonché ogni altra condizione e modalità relative al collocamento – anche tramite consorzi, pure di garanzia – all'emissione ed all'ammortamento anche anticipato dei titoli stessi. I certificati medesimi e relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite, e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi, fatta eccezione per il versamento delle cedole di interessi in pagamento delle imposte dirette. I certificati

il riordinamento della pensionistica di guerra previsti dall'articolo 13 della legge 29 novembre 1977, n. 875, è autorizzata la spesa annua di lire 484 miliardi da iscriversi nello stato di previsione del Ministero del tesoro. L'eventuale maggiore onere per gli anni 1980 e 1981 potrà essere autorizzato con apposita norma da inserire nella legge di approvazione dei bilanci degli anni medesimi.

DISPOSIZIONI
DI CARATTERE FINANZIARIO

ART. 49.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, nell'anno 1979, operazioni di indebitamento, per un importo non superiore, complessivamente, a lire 55.752 miliardi 424.265.000 nella forma di:

identico;

identico;

predetti possono essere sottoscritti, in deroga ai rispettivi ordinamenti, anche dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonché dalla Cassa depositi e prestiti;

certificati di credito del tesoro di durata non superiore ai dieci anni, con cedola semestrale di interessi, e con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi dal settimo al nono, della legge 14 agosto 1975, n. 403.

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale per le emissioni di cui al comma precedente, si provvede con una maggiorazione dell'ammontare delle emissioni stesse, maggiorazione considerata in aumento al limite di cui al primo comma.

Sono soppressi gli articoli da 1 a 4 della legge 22 dicembre 1977, n. 951.

certificati di credito del tesoro di durata non superiore ai dieci anni, con cedola semestrale di interessi, e con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi dal settimo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 403.

Identico.

Identico.

ART. 50.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 224, quali risultano modificati dalla legge di conversione 27 luglio 1978, n. 393, sono sostituiti dai seguenti:

« Il fondo contributi, di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale, è incrementato della somma di lire 1.250 miliardi, da destinare alla corresponsione di contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento all'esportazione a pagamento differito previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227. Di tale incremento una quota fino a lire 250 miliardi dovrà essere utilizzata per la corresponsione di contributi in conto interessi su operazioni finanziate con provvista effettuata all'estero.

La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di 20 miliardi nell'anno 1978, di 125 miliardi per l'anno 1979, di 268 miliardi per l'anno 1980, di 313 miliardi per l'anno 1981, di 239 miliardi per l'anno 1982, di 140 miliardi per l'anno 1983, di 100 miliardi per l'anno 1984 e di 45 miliardi per l'anno 1985 ».

ART. 43.

Gli importi da iscrivere in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale, comprese quelle la cui copertura è prevista con operazioni di indebitamento, restano determinati, per ciascuno degli anni 1979, 1980 e 1981, nelle misure indicate nella tabella *A* allegata alla presente legge.

ART. 51.

Identico.

ART. 44.

Nelle tabelle *B*, *C* e *D* allegate alla presente legge sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso dell'anno 1979.

ART. 52.

Identico.

ART. 45.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, il Ministero degli affari esteri, per i propri pagamenti in valuta estera, è autorizzato ad inoltrare motivate richieste al Portafoglio dello Stato anticipandone il controvalore in lire, sulla base dei cambi di finanziamento determinati alla data del 20 agosto di ogni anno, tenuto conto dei cambi medi comunicati – entro la data medesima – dall'Ufficio italiano dei cambi. Allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri è annualmente allegata la tabella dei suddetti cambi di finanziamento.

Detti cambi di finanziamento sono utilizzati per fissare gli stanziamenti da iscrivere nello stato di previsione dello stesso Ministero per l'anno finanziario successivo a quello della loro determinazione e restano in vigore per tutti i pagamenti in valuta estera da effettuarsi nel medesimo esercizio successivo.

Per le suddette anticipazioni al Portafoglio dello Stato, il Ministero degli affari esteri potrà avvalersi, oltre che dei titoli di spesa previsti all'articolo 1 della

ART. 53.

Identico.

citata legge 3 marzo 1951, n. 193, anche di ordinativi diretti speciali a favore del Portafoglio commutabili in quietanza di entrata.

Nel caso in cui l'Amministrazione risulti debitrice, rispetto alle anticipazioni di cui al primo comma, provvederà a rimborsare, periodicamente e comunque allo scadere di ogni trimestre, il Portafoglio – dietro richiesta di questo – della differenza con mandato diretto, commutabile in quietanza di entrata, emesso a carico dell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri denominato: « Spese per differenze di cambio relative ad accreditamenti effettuati nell'esercizio corrente ed in quelli precedenti da rimborsare al Portafoglio dello Stato ».

Nel caso in cui l'Amministrazione risulti creditrice, la differenza a credito dovrà essere portata a scomputo della eventuale differenza a debito risultante dalle successive richieste.

Alla fine di ciascun esercizio finanziario, nel caso in cui l'Amministrazione risulti creditrice, il Portafoglio provvederà al versamento del saldo all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capitolo denominato: « Somme da versare dal Contabile del Portafoglio dello Stato per differenze su operazioni in valuta estera per conto del Ministero degli affari esteri ».

ART. 46.

I titoli di spesa collettivi, pervenuti agli Uffici pagatori nel mese di dicembre e pagabili nello stesso mese, rimasti parzialmente insoluti alla data del 31 dicembre, sono trasportati, per il loro integrale importo, all'esercizio successivo.

ART. 47.

Ai fini della conservazione nel conto dei residui passivi delle somme non impegnate alla chiusura di ciascun esercizio finanziario, la facoltà accordata da leggi di contenuto particolare per l'estensione

ART. 54.

Identico.

ART. 55.

Identico.

a spese di parte corrente delle disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 deve in ogni caso intendersi riferita all'articolo 36, secondo comma, dello stesso regio decreto n. 2440, quale risulta sostituito dall'articolo 4 della legge 20 luglio 1977, n. 407 e successive modificazioni.

DISPOSIZIONI VARIE

ART. 48.

A decorrere dal 1° gennaio 1979 sono soppressi: i contributi alle stazioni sperimentali per l'industria, già a carico degli enti locali, di cui al regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive norme integrative e regolamentari previste dall'articolo 344 del regio decreto stesso; i premi agli impiegati ed agenti municipali di cui all'articolo 5 della legge 17 luglio 1954, n. 600; le contribuzioni agli assegnatari di carte di prelevamento dei carburanti o di buoni di prelevamento di prodotti petroliferi di cui alla legge 4 gennaio 1951, n. 5.

DISPOSIZIONI VARIE

ART. 56.

Identico.

ART. 57.

Dopo il secondo comma dell'articolo 37 della legge 5 agosto 1978, n. 468, è aggiunto il seguente:

« Il primo bilancio pluriennale, da presentarsi nel mese di settembre a norma dell'articolo 15 della presente legge, espone l'andamento delle entrate e delle spese con la sola proiezione in base alla legislazione vigente. Entro il 31 dicembre 1978 il Governo presenterà al Parlamento apposito disegno di legge per adeguare il bilancio pluriennale in coerenza con i vincoli del quadro economico generale e con gli indirizzi della politica economica nazionale ».

ART. 58.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

TABELLA *A*

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

(Modifiche approvate dalla Commissione alla Tabella *A*)

Gli stanziamenti relativi alle seguenti leggi sono così modificati:

ESTREMI E OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1979	1980	1981
Legge n. 268 del 1974 – Piano rinascita Sardegna	60.000	70.000 (+*10.000*)	75.000 (+*15.000*)
Legge n. 183 del 1976 – Interventi straordinari Mezzogiorno	2.000.000 (—*100.000*)	3.450.000	1.550.000
Decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976, attuazione legge n. 183 del 1976 – Credito agevolato al settore industriale . . .	137.000	503.000 (+*200.000*)	279.000
Legge n. 675 del 1977 – Riconversione industriale	1.942.000	1.325.000 (+*405.000*)	785.000 (+*400.000*)
Legge n. 984 del 1977 – Interventi settore zootecnia, produzione ortoflorofrutticola, forestazione e irrigazione	400.000	1.740.000 (+*670.000*)	1.070.000
Legge. n. 393 del 1978 – Conferimento fondi al Mediocredito centrale e al fondo rotativo di cui all'articolo 26 legge n. 227 del 1977 . .	137.500 (+*10.000*)	281.100 (+*90.000*)	327.400 (+*134.990*)

TABELLA *B*

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

(Modifiche approvate dalla Commissione alla Tabella *B*)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	IMPORTO DELL'ONERE IN MILIONI DI LIRE
È aggiunto il seguente accantonamento:	
MINISTERO DEL TESORO	
Concorso dello Stato al ripiano di alcuni debiti delle gestioni di malattia degli enti mutualistici nei limiti dei disavanzi patrimoniali 1977	3.700.000
Il seguente accantonamento è così modificato:	
MINISTERO DELLE FINANZE	
Potenziamento del Corpo della guardia di finanza	55.950 (— *100.000*)

Sono conseguentemente modificati il totale degli accantonamenti dei suddetti Ministeri nonché il totale generale della Tabella B.

TABELLA *C*

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DEL CONTO CAPITALE

(Modifiche approvate dalla Commissione alla Tabella *C*)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	IMPORTO DELL'ONERE IN MILIONI DI LIRE
Sono aggiunti i seguenti accantonamenti:	
MINISTERO DEI TRASPORTI	
Fondo di investimento per i trasporti locali	150.000
Credito agevolato alle aziende cooperative ed associate di autotrasporto	37.000
I seguenti accantonamenti sono così modificati:	
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	
Risparmio casa	50.000 (— *50.000*)
Riassetto enti autostradali a prevalente capitale pubblico e provvedimenti per il settore autostradale	475.000 (+ *225.000*)

Sono conseguentemente modificati il totale degli accantonamenti dei suddetti Ministeri nonché il totale generale della Tabella C.